Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 | **ROMA — Venerdì, 12 luglio** | **Numero 165.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 429 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Lo Stato esercita direttamente, per mezzo di una Amministrazione autonoma, le ferrovie da esso costruite o riscattate e quelle concesse all'industria privata che, per effetto di leggi precedenti, esso deve esercitare o di cui venga a scadere la concessione; nonchè la navigazione attraverso lo stretto di Messina.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata:

a) a continuare l'esercizio delle linee Roma-Viterbo, Varese-Porto Ceresio, concesse alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, e della linea Cerignola stazione-Cerignola città, concessa al comune di Cerignola;

b) a continuare l'esercizio delle linee concesse alla Società delle ferrovie secondarie romane;

c) ad assumere l'esercizio delle linee Alessandria-Ovada, Desenzano-Lago di Garda e Livorno-Vada, a sensi e per gli effetti delle rispettive convenzioni approvate con i RR. decreti 23 aprile 1903, n. 186, 23 aprile 1903, n. 211, e 8 settembre 1904, n. 566;

d) a cedere l'esercizio della linea Brescia-Iseo alla Società concessionaria della ferrovia Iseo-Edolo.

I relativi accordi e contratti, quando non formino oggetto di precedenti convenzioni autorizzate per legge, saranno approvati, sentito il Consiglio di Stato, con decreto Reale, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 2.

L'assunzione dell'esercizio di altre ferrovie da parte dello Stato, che avvenga per decadenza di una concessione o di una convenzione di esercizio a termini di legge o di contratto, è autorizzata con decreto Reale.

Il decreto Reale è proposto dal ministro dei lavori pubblici di accordo col ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Negli altri casi, l'assunzione dell'esercizio da parte dello Stato, o la proroga dell'esercizio privato, se dipendente da concessione o convenzione, è autorizzata con legge speciale.

Ove però il riscatto di una linea sia soggetto a dilfila, il Governo presenterà in tempo utile al Parlamento le proposte pel riscatto stesso.

In ogni caso l'efficacia della diffida è subordinata, nell'interesse dello Stato, all'approvazione del Parlamento.

Nel caso in cui il Governo non ritenesse conveniente il riscatto, dovrà darne in tempo utile comunicazione al Parlamento.

Art. 3.

L'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, sotto l'alta direzione e la responsabilità del ministro dei lavori pubblici, ha la diretta gestione di tutti gli affari che si riferiscono all'esercizio della rete ferroviaria e del servizio di navigazione indicati nei precedenti articoli, e, nello svolgimento di queste sue funzioni, impegna il bilancio dell'azienda.

Il ministro dei lavori pubblici é, per la parte che lo riguarda, il ministro del tesoro, mediante ispezioni, si accerteranno della regolarità dei servizi e della gestione.

Le norme per tali ispezioni sono stabilite con regolamento da approvarsi per decreto Reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri.

CAPO II.

Organi dell'Amministrazione.

Art. 4.

All'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono preposti un Consiglio d'amministrazione e un direttore generale.

I consiglieri d'amministrazione e il direttore generale sono nominati con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.

L'ufficio di direttore generale è incompatibile con qualunque carica parlamentare od elettiva.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, sono stabiliti lo stipendio e le indennità del direttore generale, e lo stipendio e le indennità da corrispondere ai consiglieri di amministrazione, ed, eventualmente, ai vice direttori generali e direttori aggiunti.

Il direttore generale e i consiglieri di amministrazione non possono essere rimossi, nè sospesi dall'ufficio, altrimenti che con decreto Reale motivato, su proposta del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio dei ministri.

Art. 5.

Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie è composto del direttore, che lo presiede, e di otto consiglieri, dei quali due scelti fra i funzionari superiori delle ferrovie, tre fra gli alti funzionari dello Stato e tre fra i cittadini non funzionari che abbiano dato prova di alta capacità tecnica ed amministrativa.

Questi ultimi divengono all'atto della nomina funzionari dello Stato e sono assimilati al grado di ispettori del Genio civile.

Tranne i funzionari delle ferrovie, che continueranno nel loro ufficio, gli altri funzionari coll'atto di nomina cessano temporaneamente di appartenere alle rispettive Amministrazioni; ma il tempo trascorso nel nuovo ufficio è computato per gli effetti delle leggi sugli avanzamenti e sulle pensioni.

Le norme per l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono stabilite nel regolamento per la esecuzione della presente legge.

Il Consiglio d'amministrazione si rinnova separatamente in ciascuna categoria per sorteggio: i funzionari delle ferrovie dello Stato per metà in ogni biennio e possono essere sempre riconfermati; i consiglieri delle altre due categorie per un terzo in ciascun anno e non possono essere riconfermati che per una sola volta.

Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque membri, e per quella delle deliberazioni, la maggioranza assoluta dei presenti.

A tutti i membri del Consiglio di amministrazione sono applicabili le incompatibilità stabilite dalle leggi per i funzionari dello Stato; ed in ispecie nessuno di essi può essere, nello stesso tempo, amministratore o consulente di altre imprese di trasporti o di Società o Ditte che abbiano convenzioni colle ferrovie di Stato, per trasporti, somministrazioni o lavori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione:

1° approva le norme dei singoli servizi e le relative modificazioni;

2° delibera sul progetto di bilancio preventivo, su quello dell'assestamento, e sul conto consuntivo;

3° approva, in relazione ai bisogni dei diversi servizi, la ripartizione dei fondi stanziati in bilancio o autorizzati con leggi speciali;

4° approva i progetti per lavori sulle linee e dipendenze e le provviste di importo superiore a lire 50 mila;

5° approva i contratti ad asta pubblica e a licitazione privata di importo superiore a lire ventimila e quelli a trattativa privata di importo superiore a lire cinquemila, a norma dell'art. 31;

6° autorizza liti attive ed approva transazioni, previo il parere dell'avvocatura generale erariale nei casi di sua pertinenza, quando il valore dell'oggetto controverso o transatto superi lire dieci mila.

Il direttore informerà in ogni adunanza il Consiglio delle liti nelle quali l'Amministrazione fosse convenuta negli anzidetti limiti di valore, e darà notizia sommaria di quelle di valore inferiore;

7° approva le convenzioni per concessioni di binari di raccordo, per scambi e nolo di materiale mobile, uso di stazioni comuni e servizi cumulativi e di corrispondenza con altre ferrovie ed imprese di trasporti terrestri, marittimi, fluviali e lacuali, nonchè le convenzioni per abbuoni sulle tariffe vincolati a speciali condizioni;

8° approva le convenzioni per servitù temporanea ed approva le vendite e le permute di relitti di terreno e altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario, previo il nulla osta dell'Amministrazione demaniale, quando il valore della parte da cedersi superi le lire cinquemila. Di queste vendite e permute sarà dato conto nella relazione di cui all'art. 9;

9° delibera sulle proposte delle piante organiche e delle norme riguardanti il personale, salvo quanto è disposto dall'art. 54;

10° delibera le nomine, le promozioni, gli aumenti di stipendio, i collocamenti in disponibilità od in aspettativa e l'esonero definitivo, nonchè la proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, la degradazione e la destituzione del personale stabile, salvo quanto è disposto dall'art. 54;

11° delibera sui ricorsi del personale nei limiti e con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento;

12° approva le gratificazioni e i sussidi al personale, quando, secondo il regolamento, eccedano i limiti di competenza del direttore generale;

13° approva le norme relative ad anticipazioni di stipendio o paga al personale;

14° delibera, udite le proposte del direttore generale, le norme per la concessione di facilitazioni per biglietti a prezzo ridotto in occasione di esposizioni, congressi, pellegrinaggi e simili.

15° delibera su tutti gli altri affari che il presidente stimi opportuno di sottoporre al Consiglio, e su qualunque altra proposta di iniziativa del direttore generale o dei consiglieri;

16° delibera, o dà parere, a richiesta del ministro dei lavori pubblici, su ogni altro argomento che interessi il buon andamento dell'amministrazione e del servizio ferroviario.

Le deliberazioni prese in ogni seduta del Consiglio di ammini-

strazione debbono essere trasmesse in copia al ministro dei lavori pubblici non più tardi del giorno successivo. Esse sono esecutorie, salvo il disposto dell'art. 13 Il Consiglio d'amministrazione comunica col ministro per mezzo del direttore generale.

Art. 7.

La direzione generale ha sede in Roma. Però taluni servizi ed uffici dipendenti possono risiedere in altre città del Regno.

La ripartizione ed il raggruppamento dei servizi della direzione generale sono determinati per decreto Reale previo parere del Consiglio di amministrazione.

I membri dell'Ispettorato centrale, istituito presso la direzione generale, hanno funzioni di vigilanza e di consulenza a norma della legge e del regolamento e possono inoltre ricevere altri incarichi dal direttore generale.

Per le funzioni di consulenza tecnica, circa i progetti di maggiore importanza, i membri dell'Ispettorato centrale possono essere costituiti in Commissioni. La durata e la competenza di queste Commissioni, e l'ammontare del valore dei progetti e degli affari da sottoporre al loro parere sono stabiliti con regolamento speciale.

Art. 8.

Il direttore generale, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione, propone al ministro dei lavori pubblici:

a) il progetto di bilancio di previsione dell'azienda, le successive variazioni ed il conto consuntivo;

b) la proposta di prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 24;

c) i provvedimenti e le proposte concernenti modificazioni alle condizioni dei trasporti e alle tariffe;

d) i progetti dei lavori per i quali occorre la dichiarazione di pubblica utilità a sensi dell'art. 76.

Art. 9.

Il direttore generale, previa l'approvazione del Consiglio d'amministrazione, presenta al ministro dei lavori pubblici una relazione annuale, da allegarsi al bilancio di previsione, su tutto l'andamento dell'azienda, nella quale sia data ragione dei contratti importanti stipulati, e delle deliberazioni in materia di condizioni di trasporto e di tariffe e siano posti in evidenza i prodotti e le spese, e indicate le modificazioni che lo studio e l'esperienza suggeriscano di apportare all'azienda.

Art. 10.

Spetta al direttore generale:

a) ordinare le spese nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;

b) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;

c) rappresentare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a tutti gli effetti giuridici verso i terzi, salvo la disposizione dell'art. 12, n. 1, e dell'art. 872 del Codice di commercio;

d) approvare, in linea tecnica e finanziaria, progetti di lavori di importo non superiore a lire cinquantamila e non richiedenti espropriazioni;

e) autorizzare la esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese cui si riferiscono le assegnazioni approvate dal Consiglio d'amministrazione;

f) approvare i contratti per lavori e provviste ad asta pubblica e licitazione privata fino a lire ventimila e per lavori e provviste a trattativa privata fino a lire cinquemila;

g) approvare la esecuzione dei lavori in economia ed a cottimo compresi nelle assegnazioni;

h) autorizzare liti attive e approvare transazioni, quando il valore dell'oggetto controverso non superi le lire diecimila [illegible] quando si tratti di transazioni in cause relative ad immobili patrimoniali e il valore della causa superi la competenza pretoriale;

i) approvare corse a prezzo ridotto e la concessione di facilitazioni per treni in occasione di feste, fiere, e simili;

l) approvare le proposte per il conferimento di premi speciali, e le gratificazioni ed i sussidi al personale, che non raggiungano la competenza del Consiglio d'amministrazione a termini del regolamento per la esecuzione della presente legge;

m) autorizzare, nei casi d'urgenza, l'incominciamento dei lavori e delle provviste già deliberate dal Consiglio d'amministrazione, anche in pendenza dell'approvazione e registrazione dei relativi contratti; e prendere altri provvedimenti necessari per garantire la continuità e sicurezza dell'esercizio, salvo a chiedere la sanzione del Consiglio d'amministrazione nella prima adunanza;

n) ordinare quant'altro sia necessario per i bisogni della azienda e non richieda l'intervento nè del Consiglio d'amministrazione, nè del ministro dei lavori pubblici.

Il direttore generale informa, nei termini stabiliti dal regolamento, il ministro ed il Consiglio d'amministrazione degli atti più importanti, e dà notizia sommaria degli altri compiuti in dipendenza delle sue attribuzioni e facoltà.

Su conforme parere del Consiglio d'amministrazione, e coll'approvazione del ministro, potranno essere dal direttore generale delegate temporaneamente alcune delle sue facoltà ad altri funzionari dipendenti.

Il direttore generale potrà, con parere favorevole del Consiglio, proporre al ministro taluni funzionari, in numero non maggiore di quattro, che abbiano incarico di presiedere all'azione di parecchi servizi col titolo di direttori aggiunti, e fra essi potranno essere designati uno o due che abbiano ad assumere le veci del direttore generale in caso di assenza od impedimento.

Art. 11.

Sono istituite direzioni compartimentali di esercizio, alla dipendenza della direzione generale.

Il numero, la sede, la circoscrizione e l'ordinamento interno delle direzioni compartimentali sono determinati con decreto reale, udito il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio dei ministri.

Questo decreto, come ogni altro che modifichi il numero o le sedi delle direzioni compartimentali, dovrà essere presentato, senza ritardo, al Parlamento per essere convertito in legge.

Con altri decreti reali potranno essere determinati i provvedimenti necessari per raggruppare o coordinare l'azione di talune direzioni compartimentali o quella di taluni servizi.

Art. 12.

Le direzioni compartimentali, nell'àmbito della propria circoscrizione ed uniformandosi alle leggi, ai regolamenti, agli ordini ed alle istruzioni ricevute dal direttore generale:

1° rappresentano, nei limiti della loro circoscrizione, in persona del funzionario che sarà determinato dal regolamento, l'Amministrazione verso i terzi, salvo la disposizione dell'art. 872 del codice di commercio;

2° provvedono, in conformità alle istruzioni della direzione generale, all'andamento dei servizi attivi dell'esercizio, movimento e traffico, trazione e materiale, manutezione e sorveglianza delle linee; ed in genere alla gestione tecnica, amministrativa e contabile della parte di azienda loro affidata, che non faccia capo direttamente alla direzione generale;

3° approvano lavori di ripristino e di manutenzione straordinaria e le provviste pei lavori, nei limiti d'importo fissati dai regolamenti generali di servizio;

4° approvano i contratti per lavori e provviste ad asta pubblica ed a licitazione privata, nonchè gli altri contratti, sempre nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione e dalla direzione generale;

5° approvano l'esecuzione ad economia od a cottimo dei lavori e delle provviste compresi nei programmi approvati;

6° studiano e presentano, in quanto non sia riservato alla direzione generale, i progetti di lavori e le proposte di provviste, eccedenti per natura ed importo i limiti di cui al n. 3;

7° prendono, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari per la continuità e la sicurezza dell'esercizio, informandone immediatamente il direttore generale;

8° approvano transazioni e risolvono reclami, provocano il rimborso di tasse e di diritti indebitamente percetti, secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione e dalla direzione generale;

9° studiano ed espongono alla direzione generale le condizioni del commercio e della produzione in rapporto con le tariffe e le condizioni di trasporto e propongono provvedimenti per lo sviluppo del traffico, ed in genere ogni provvedimento inteso al miglioramento della circolazione dei treni e del servizio pubblico;

10° autorizzano corse speciali, a tariffa normale, in occasione di fiere, feste, pellegrinaggi, congressi e simili;

11° provvedono alla esecuzione di quanto altro loro venga affidato dalla direzione generale.

Art. 13.

Salvo quanto è stabilito nell'art. 57, il ministro dei lavori pubblici può, d'ufficio o su ricorso, con decreto motivato, dichiarare l'illegittimità di ogni atto o provvedimento dell'Amministrazione, che sia contrario alle leggi e ai regolamenti.

Per gravi motivi il ministro dei lavori pubblici può, inoltre, sospendere momentaneamente e quindi, con decreto motivato e in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, negare l'esecutorietà alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione o ai provvedimenti della direzione generale.

Il ministro, prima di emanare anche il provvedimento di sospensione, se l'urgenza assoluta non glie lo impedisca, e in ogni caso prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, deve sentire le osservazioni dell'Amministrazione. Il decreto del ministro dovrà essere, senza ritardo, comunicato all'Amministrazione.

Art. 14.

Senza pregiudizio delle responsabilità sancite dalle leggi vigenti i consiglieri di Amministrazione e il direttore generale, sono responsabili verso lo Stato delle perdite e dei danni recati allo Stato, o ai terzi, verso i quali lo Stato debba rispondere, per il fatto di violazione di leggi o di decreti, o di negligenza grave, o di abuso dei quali si siano resi colpevoli nell'esercizio delle loro rispettive attribuzioni.

Sono esenti da responsabilità quei componenti del Consiglio di amministrazione che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto nel verbale constare in tempo del loro motivato dissenso, o dei richiami e proposte fatte per evitare il danno.

Tutti gli anzidetti funzionari sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a termini degli articoli 67 e 69 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato, per l'accertamento e la liquidazione delle responsabilità in cui fossero incorsi.

CAPO III.

Bilanci e controlli.

Art. 15.

Il bilancio preventivo delle entrate e delle spese è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Con la legge di assestamento del bilancio si approvano le variazioni, che si rendano necessarie al preventivo.

Il conto consuntivo, con la relativa deliberazione della Corte dei conti, è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato e conterrà, ogni triennio, anche la dimostrazione sintetica dei prodotti lordi per linea.

Art. 16.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvede alle spese, prelevando le occorrenti somme dai prodotti.

Art. 17.

È assegnato all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, un fondo di dotazione di magazzino, in scorte di materiali e di oggetti di consumo, da determinarsi ogni anno con la legge di bilancio.

Tale fondo ha gestione propria e il suo rendiconto va allegato al consuntivo di cui all'art. 15 con le norme della legge 11 luglio 1897, n. 256.

Art. 18.

Le entrate si dividono in ordinarie e straordinarie.

Si inscrivono fra le entrate ordinarie: i prodotti del traffico; i proventi dell'uso delle proprietà immobiliari, e quelli dell'uso e della vendita di materiali provenienti dall'armamento, dai rotabili e dai lavori in conto esercizio; i rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi nelle spese per lavori di riparazione e ripristino, o per altre prestazioni; i noli attivi di materiale rotabile e qualunque altro introito riguardante l'esercizio.

Si inscrivono fra le entrate straordinarie: le somme fornite dal tesoro per le spese straordinarie contemplate nell'art. 22; i rimborsi e concorsi di Società concessionarie di ferrovie, di altre Amministrazioni pubbliche e di terzi per lavori e provviste in aumento del patrimonio ferroviario; il ricavo dalla vendita di beni immobili e di materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio ferroviario ed a servizi di navigazione.

Art. 19.

Le spese si dividono in ordinarie di esercizio, complementari accessorie e straordinarie.

Si iscrivono nella parte ordinaria del bilancio le spese ordinarie complementari e accessorie.

Si iscrivono nella parte straordinaria le spese straordinarie.

Art. 20.

Sono spese ordinarie di esercizio quelle di personale, combustibili, manutenzione ordinaria della ferrovia e sue dipendenze, manutenzione del materiale, ed in genere tutte le spese riguardanti l'esercizio ferroviario propriamente detto.

Sono spese complementari di esercizio quelle di manutenzione straordinaria, occorrenti per riparare e prevenire danni di forza maggiore alle linee e loro dipendenze, pel rinnovamento della parte metallica dell'armamento, pel rinnovamento del materiale rotabile e, infine, la somma che annualmente, in forza della legge del bilancio, dovrà essere stanziata per migliorie di carattere patrimoniale.

Le spese accessorie comprendono:

a) interessi sull'importo del materiale rotabile e di esercizio consegnato all'Amministrazione dal 1° luglio 1905 e di quello successivamente acquistato, in quanto abbia dato luogo a creazione di debiti dopo la legge del 22 aprile 1905, n. 137;

b) interessi sull'importo degli approvvigionamenti consegnati all'Amministrazione dal 1° luglio 1905, e sulle somme fornite dal tesoro pel completamento del fondo di dotazione di magazzino, di cui all'art. 17 della presente legge, in quanto abbiano dato luogo a creazione di debiti dopo la legge 22 aprile 1905, n. 137;

c) interessi ed ammortamento delle somme erogate per gli aumenti patrimoniali di cui alle lettere *b*) e *l e*) dell'art. 21;

d) la somma assegnata al fondo di riserva, a norma dell'art. 24;

e) le quote di prodotto, i canoni e simili, spettanti ai concessionari di ferrovie esercitate dallo Stato;

f) le quote di ammortamento delle somme pagate dal te-

soro per liquidare la gestione 1885-1905, e le somme anticipate pei titoli *a*) e *b*) del presente articolo, le quali dovessero gravare sul bilancio delle ferrovie.

Art. 21.

Le spese straordinarie comprendono:

a) quelle per lavori, forniture, trasporti, valutazioni, consegne ed altre, occorrenti pel primo impianto della nuova Amministrazione;

b) quelle per la continuazione e il saldo dei lavori o delle forniture in corso al 1° luglio 1905, sulle linee assunte in esercizio dallo Stato a tale giorno, e quelle per la continuazione e il saldo dei lavori e delle forniture sulle linee ex-meridionali e sulle linee Vicenza-Schio, Vicenza-Treviso e Padova-Bassano, assunte in esercizio dallo Stato col 1° luglio 1906, in quanto competano allo Stato stesso in dipendenza delle rispettive convenzioni;

c) quelle occorrenti per reintegrare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della deficienza di manutenzione delle linee e del materiale rotabile al 30 giugno 1905;

d) quelle per forniture di nuovo materiale rotabile e di esercizio, anche pei servizi di navigazione, sia per riparare alla deficiente dotazione, sia per sostituire il materiale noleggiato e per soddisfare ai maggiori bisogni dipendenti dagli aumenti di traffico, e quelle per miglioramenti al materiale che ne aumentino il valore, anche in occasione dei rinnovamenti di cui al secondo comma dell'art. 20;

e) quelle per provviste, in aumento del patrimonio, di materiale fisso e di materiale metallico di armamento, occorrenti per impianto di nuovi binari, nonchè le spese per miglioramenti sulle linee e all'armamento anche in occasione dei rinnovamenti di cui allo stesso secondo comma dell'art. 20; per nuovi impianti e per l'ampliamento di quelli esistenti; per nuovi impianti di trazione elettrica o simili, a cui non si provveda con la somma a carico della parte ordinaria del bilancio per le migliorie, a termini del detto comma dell'art. 20.

Art. 22.

Per ogni esercizio finanziario il ministro del tesoro, su proposta del ministro dei lavori pubblici, fornisce all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, che le inscrive nelle entrate straordinarie del bilancio, le somme occorrenti per le spese indicate all'art. 21.

Art. 23.

Nel progetto di bilancio preventivo e in quello di assestamento della spesa, si inscrivono in una colonna gli stanziamenti proposti dal direttore generale e deliberati dal Consiglio di amministrazione e in un'altra colonna le eventuali variazioni che il ministro dei lavori pubblici ritenesse opportuno apportarvi, con le relative note giustificative dei corrispondenti capitoli.

Nuovi stanziamenti o aumenti di quelli proposti al Parlamento non possono essere approvati che per legge speciale.

Art. 24.

È istituito un « fondo di riserva per spese impreviste » formato da assegnazioni annue del due per cento sui prodotti lordi.

Le somme di spettanza del fondo sono versate in conto corrente infruttifero al tesoro.

Le assegnazioni cessano quando il fondo abbia raggiunto la somma di L. 30 milioni, salvo ristabilirle, in tutto o in parte, allorchè le somme accumulate sieno divenute inferiori alla predetta cifra.

Il fondo somministra le somme occorrenti per imprevisti bisogni di servizio, pei quali non siano sufficienti gli stanziamenti di bilancio e non possano proporsi in tempo le occorrenti variazioni.

Sul fondo stesso, tenuto conto delle sue disponibilità, possono farsi, eccezionalmente, prelevazioni anche per anticipare l'acquisto di approvvigionamenti in eccedenza dell'ordinaria dotazione, quando ne sia riconosciuta la convenienza.

Le prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro inscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio o ad un capitolo nuovo, sono fatte per decreto Reale su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

I decreti suddetti sono comunicati al Parlamento, insieme col conto consuntivo.

Delle somme fornite nell'anno, il fondo sarà reintegrato con appositi stanziamenti nei bilanci degli esercizi finanziari successivi.

Art. 25.

Al servizio di ragioneria dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è affidato il riscontro sulla regolarità dei documenti relativi alle spese e delle rispettive contabilità, il riscontro sulle entrate, sul servizio di cassa, sulla gestione dei magazzini e depositi, sugli inventari, nonchè la tenuta delle scritture delle entrate e delle spese.

I funzionari del servizio di ragioneria presso la direzione generale e le direzioni compartimentali e i funzionari amministrativi ordinatori delle spese, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Art. 26.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate e fa il riscontro delle spese dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed ha perciò il diritto di richiedere e ricevere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Le attribuzioni della Corte dei conti si esercitano per mezzo di un ufficio speciale presso l'Amministrazione delle ferrovie di Stato.

Con regolamento da approvarsi per decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, saranno stabilite le norme per il funzionamento di detto ufficio.

Art. 27.

È applicabile all'Amministrazione delle ferrovie la legge sulla contabilità generale dello Stato in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge.

Quando si tratti di contratti per lavori, forniture e approvvigionamenti, la registrazione preventiva è richiesta soltanto se il loro importo sia superiore a lire cinquantamila. Da tale registrazione preventiva sono esenti i contratti, le forniture, gli approvvigionamenti e gl'impegni di spese per lavori e per altri titoli che, a giudizio insindacabile del Consiglio d'amministrazione, debbano farsi d'urgenza, per assicurare la continuità e la regolarità del servizio. La deliberazione d'urgenza dovrà essere motivata. Mensilmente sono comunicati alla Corte dei conti gli elenchi degli impegni assunti senza la registrazione preventiva, compresi quelli assunti di urgenza.

Art. 28.

Con norme da stabilirsi nel regolamento, di cui all'art. 26, sarà determinato a chi spetti la facoltà di firmare i ruoli di spese fisse, i mandati e buoni di pagamento, e saranno pure determinate le relative attribuzioni e responsabilità della ragioneria e regolate le verifiche di Cassa.

Il pagamento dei ruoli, dei mandati e dei buoni sarà fatto, ove occorra, dalla Cassa delle stazioni, secondo i modi e le garanzie che saranno prescritte dal suddetto regolamento.

Questo determinerà pure le norme necessarie per rendere facili e spedite, derogando, ove occorra, al precedente articolo, le operazioni di rettifiche per deficienze di tasse, gli assegni gravanti le merci, la restituzione di somme per eccedenze di tasse, la dimostrazione mensile del debito degli agenti e dell'entrata ed uscita dai magazzini.

Art. 29.

Il direttore generale, previa approvazione del Consiglio di am-

ministrazione, può aprire crediti, mediante mandati a disposizione, ed emettere a favore dei funzionari dipendenti mandati di anticipazione per spese da farsi in economia per lavori e forniture.

Tali mandati non possono eccedere la somma di L. 50,000 ed i relativi rendiconti mensili sono presentati alla direzione generale per la revisione della ragioneria centrale e pel riscontro della Corte dei conti. I buoni rilasciati sui mandati a disposizione e di anticipazione debbono essere staccati da un registro a matrice.

Art. 30.

Nei casi dalla legge permessi, qualunque atto che abbia per iscopo di impedire o trattenere un pagamento di somme a carico del bilancio delle ferrovie esercitate dallo Stato, deve essere notificato al direttore generale che ne dà corrispondente notizia anche all'ufficiale incaricato del pagamento.

Può per altro il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, cassiere o agente incaricato del pagamento, il quale ne informerà immediatamente il direttore generale.

Art. 31.

Ai contratti da stipularsi coll'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed ai progetti da essa compilati, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 322, 337 e 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e relative modificazioni di cui alla legge 15 giugno 1893, n. 294.

Ai contratti stessi, dai quali derivino entrate o spese per l'azienda delle ferrovie dello Stato, sono applicabili le disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, salvo quelle degli articoli 9, 10, 12, 14, 15 e 16 della legge medesima.

Tuttavia è ammessa per qualsiasi importo la licitazione privata, ogni qualvolta l'interesse dell'Amministrazione consigli di non applicare il sistema dell'asta pubblica.

È ammessa la trattativa privata con deliberazione motivata:

a) nei casi di contrattazione di importo non superiore a L. 50,000; nè superiore a L. 10,000 se la spesa è annuale e l'Amministrazione non resti impegnata per oltre 5 anni;

b) per i contratti dei quali non è possibile determinare *a priori* il valore, per quelli cioè la cui spesa è fissata in base a compensi proporzionati ad unità di peso e di misura;

c) per l'acquisto dei carboni;

d) per altri approvvigionamenti di qualsiasi importo, ogni qualvolta l'interesse dell'Amministrazione consigli di non applicare il sistema della pubblica gara o della licitazione privata.

In questi due ultimi casi però, la trattativa privata deve essere autorizzata dal ministro dei lavori pubblici.

Tale autorizzazione non occorre per le forniture, i lavori e le relative provviste, di qualunque importo, quando con deliberazione motivata, sia riconosciuto che l'urgenza od il bisogno di garantire la sicurezza e regolarità dell'esercizio, a giudizio del Consiglio di amministrazione, non permettano l'indugio della gara.

Gli approvvigionamenti possono essere fatti direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri, col mezzo di funzionari a ciò delegati dall'Amministrazione.

I servizi, i lavori e le forniture da farsi in economia si eseguiscono con le norme prescritte da speciale regolamento, approvato dal ministro dei lavori pubblici d'accordo col ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio di Stato.

Art. 32.

Alle associazioni cooperative di produzione e lavoro che abbiano adempiuto alle prescrizioni della legge 12 maggio 1904, numero 178, sono applicabili, pei lavori e per le forniture d'interesse dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, le disposizioni della legge medesima.

Ai Consorzi, che già siano o fossero regolarmente costituiti fra Società cooperative di produzione e lavoro, può essere affidata, anche per trattativa privata la esecuzione delle opere suddette, purchè l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole Società costituenti il Consorzio secondo le norme vigenti.

Potrà pure essere consentito che la cauzione sia formata mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata, da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato.

Le concessioni, contemplate nel presente articolo, saranno fatte quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, le Società od i Consorzi presentino sufficienti garanzie di idoneità, stabilità e solvibilità per la regolare esecuzione delle opere da appaltarsi.

Art. 33.

Le provviste del materiale fisso e mobile e di quello metallico di armamento, sono, di regola, appaltate all'industria nazionale, col sistema delle pubbliche gare.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato, su conforme deliberazione del Consiglio d'amministrazione, può procedere per licitazione o trattativa privata, quando ciò sia consigliato dall'interesse dell'Amministrazione o dal fine di assicurare un'equa ripartizione delle forniture fra gli stabilimenti congeneri nelle diverse parti del Regno, fermo il disposto dell'art. 16 della legge 8 luglio 1904, n. 351.

Se il risultato delle pubbliche gare, delle licitazioni o delle trattative private dimostra che le condizioni dell'industria nazionale non permettono di ottenere prezzi convenienti, la direzione generale delle ferrovie dello Stato, su conforme deliberazione del Consiglio d'amministrazione e in seguito ad autorizzazione del Consiglio dei ministri, procede a gare internazionali, alle quali sono invitate anche ditte nazionali.

Quando occorra provvedere di urgenza all'acquisto di materiale fisso, mobile e metallico d'armamento, può essere eccezionalmente autorizzata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, la licitazione o la trattativa privata con ditte estere.

L'acquisto di materiali e meccanismi garantiti da attestati di privativa o prodotti da ditte specialiste, è fatto dalla direzione generale delle ferrovie dello Stato, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Nella relazione annuale disposta all'art. 9, il direttore generale darà un rendiconto analitico delle provviste suindicate.

Art. 34.

A parità di condizioni, nelle gare internazionali, deve preferirsi la industria nazionale.

Per le provviste di materiale, di cui all'articolo precedente, sarà accordata, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, una congrua protezione all'industria nazionale, che però non potrà mai eccedere il cinque per cento sulla offerta della industria estera, accresciuta delle spese di dogana e di trasporto al luogo di consegna.

Per offerta dell'industria estera s'intende la media delle offerte più basse, che rappresentano la metà del numero delle offerte estere riconosciute valide. Se queste sono in numero dispari, la metà è formata sul numero stesso aumentato di uno.

Se l'offerta estera sia stata una sola, la determinazione della parità delle condizioni sarà rimessa al giudizio del Consiglio di amministrazione.

Quando occorra provvedere sollecitamente alla dotazione normale del materiale per l'esercizio delle ferrovie di Stato, può essere eccezionalmente autorizzata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, la licitazione o la trattativa privata con ditte estere.

Art. 35.

Tutti i contratti ed atti, stipulati dall'Amministrazione delle

R. armata, le assunzioni di nuovo personale sono fatte per pubblico concorso, eccettuate quelle del personale di fatica e avventizio.

Art. 56.

Tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono considerati pubblici ufficiali.

Senza pregiudizio dell'azione penale secondo le leggi vigenti, coloro che volontariamente abbandonano o non assumono l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio, sono considerati come dimissionari e sono surrogati.

Può però il direttore generale, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal servizio, la proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, o la degradazione.

Art. 57.

Contro gli atti e i provvedimenti definitivi riguardanti il personale è ammesso, da parte degli interessati, il ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3ª).

In quanto ai provvedimenti di carattere disciplinare, tale ricorso è ammesso nei casi di proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, di degradazione e di destituzione.

Il ricorso è proponibile entro sessanta giorni dalla pubblicadell'atto o del provvedimento negli ordini generali dell'Amministrazione.

Art. 58.

La imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sui sussidi continuativi, liquidati a favore del personale ferroviario collocato in quiescenza avanti il 1° luglio 1905, continuerà ad essere applicata, sino alla loro estinzione, con le norme allora vigenti.

La imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sui sussidi continuativi liquidati o da liquidarsi, a partire dal 1° luglio 1905, a favore degli agenti e loro famiglie, tanto a carico dei vecchi quanto a carico dei nuovi istituti di previdenza ferroviari, sarà applicata, a partire dall'attuazione della presente legge, ai sensi degli articoli 11 e 54, lettera *D*, della legge 24 agosto 1887, numero 4021, e dell'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

Per gli agenti però pensionati o sussidiati in via continuativa, collocati in quiescenza dal 1° luglio 1905 fino alla scadenza del termine di tre anni indicato nell'art. 59, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato assume a suo carico, conteggiandolo separatamente, il maggiore importo dell'imposta che fosse conseguenza della tassazione in categoria *D*.

Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile gli assegni vitalizi ed i sussidi continuativi giornalieri liquidàti, rispettivamente, dalla seconda sezione dell'Istituto di previdenza e dal Consorzio di mutuo soccorso.

Art. 59.

Nel periodo di tre anni dalla decorrenza che sarà stabilita col decreto di cui nell'art. 85 della presente legge, l'amministrazione avrà facoltà di esonerare dal servizio gli agenti fino al nono grado, che abbiano compiuto 50 anni di età o 25 di servizio, della cui opera, a giudizio insindacabile del Consiglio d'amministrazione, essa non creda di potersi utilmente giovare.

Rimane però ferma, per quanto riguarda i funzionari di grado pari o superiore a quello di capo servizio, la necessità dell'approvazione del ministro a termini dell'art. 54.

Prima di deliberare formalmente sulla proposta di esonero, l'Amministrazione dovrà darne avviso all'interessato, il quale avrà diritto di presentare al Consiglio, per iscritto, le sue osservazioni nel termine di dieci giorni.

Art. 60.

Agli agenti di cui all'articolo precedente sarà liquidato, a seconda delle rispettive provenienze, un assegno proporzionale agli anni di servizio, colle norme delle leggi sulle pensioni dello Stato, o proporzionale ai versamenti fatti, giusta le disposizioni vigenti per le Casse pensioni ferroviarie. Tale assegno però non potrà mai essere minore dei due terzi dello stipendio attuale dell'esonerando, nè oltrepassare la misura della pensione che gli competerà quando avrà diritto al collocamento a riposo.

Agli agenti, i quali, a termine dell'art. 7, penultimo comma, della legge 12 luglio 1906, n. 332, hanno diritto soltanto ad una indennità in caso di collocamento a riposo, sarà liquidato un assegno nei limiti indicati nel precedente comma.

Siffatti assegni graveranno il bilancio dell'azienda fino a quando non si saranno verificate le condizioni di età volute dagli ordinamenti che, secondo le rispettive provenienze, regolano le pensioni dei predetti funzionari e agenti, e fino a quando non siano raggiunti i 65 anni di età, se si tratta degli agenti di cui al precedente alinea. Raggiunti i predetti limiti di età si farà luogo al collocamento a riposo di ufficio.

I versamenti alle Casse pensioni o al tesoro per gli agenti di qualunque provenienza, verranno continuati sulla base dell'ultimo stipendio integrale, restando a carico dell'Amministrazione la ritenuta sulla parte eccedente l'assegno, finchè, raggiunti i limiti di età minimi rispettivamente prescritti per il diritto alla pensione di riposo, questa possa venire liquidata, pei funzionari provenienti dalle Società, in base alle norme stabilite dallo statuto dell'Istituto di previdenza al quale appartiene l'esonerando, e per quelli provenienti dallo Stato, su quella dell'ultimo stipendio.

Nel bilancio di ogni esercizio sarà stanziata, in apposito capitolo, la somma da erogarsi per la spesa derivante dagli esoneri deliberati a termini del precedente articolo.

CAPO VI.

Consiglio generale e Commissioni compartimentali del traffico.

Art. 61.

È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici (direzione generale delle ferrovie di Stato) un Consiglio generale del traffico e presso ciascun compartimento sono istituite Commissioni compartimentali del traffico.

Art. 62.

Il Consiglio generale del traffico è chiamato a dare parere:

1° sulle proposte della direzione generale per aumento o diminuzione delle tariffe ferroviarie;

2° sulle soppressioni di tariffe in vigore;

3° sulla istituzione di nuove tariffe a titolo di esperimento e sulla opportunità di mantenerle o di abolirle ad esperimento finito;

4° sulla nomenclatura e sulla classificazione delle merci;

5° sulla interpretazione delle condizioni stabilite pei trasporti ferroviari e sulle eventuali proposte di varianti alle medesime;

6° su ogni quesito che al Consiglio venga sottoposto, dal ministro dei lavori pubblici o dalla amministrazione delle ferrovie di Stato, circa i rapporti tra il pubblico e le ferrovie tanto nel servizio interno, quanto nei servizi cumulativi o di corrispondenza con altre amministrazioni di trasporti per terra o per acqua;

7° sulle norme e le condizioni delle concessioni speciali di cui all'art. 39 della presente legge, e delle loro proroghe e rinnovazioni.

Il Consiglio, inoltre, tenuto conto anche dei lavori delle Commissioni compartimentali, per incarico del ministro e del direttore generale o anche di propria iniziativa, studia i bisogni dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, in rapporto alle tariffe, al movimento ferroviario ed agli orari generali, e formula voti per soddisfarli.

E obbligatorio sentire l'avviso del Consiglio generale del traffico sugli oggetti indicati nei nn. 1, 2, 3 e 7 del presente articolo.

Art. 63.

Il Consiglio generale del traffico è presieduto dal ministro dei lavori pubblici e si compone:

a) del direttore generale delle ferrovie dello Stato, vice presidente;

b) di tre funzionari superiori del Ministero dei lavori pubblici; di due funzionari superiori del Ministero del tesoro e di quello d'agricoltura, industria e commercio; e di un funzionario per ciascuno dei Ministeri delle finanze, delle poste e telegrafi, della guerra e della marina, che siano addetti a servizi collegati con quelli dei trasporti sulle ferrovie;

c) di tre funzionari superiori delle ferrovie dello Stato, scelti dal Consiglio d'amministrazione;

d) di un membro da designarsi dal Consiglio d'amministrazione delle ferrovie Reali Sarde; di un membro da designarsi dall'Associazione delle ferrovie d'interesse locale e di un altro dall'Associazione italiana delle tramvie;

e) di un delegato per ciascuna delle Commissioni consultive locali di cui agli articoli 67 a 70 scelti dalle medesime fra i membri elettivi;

f) di due rappresentanti designati dal Consiglio superiore del commercio e della industria, e due designati dal Consiglio superiore d'agricoltura fra i propri membri;

g) di sette membri scelti dal ministro dei lavori pubblici fra le persone che abbiano speciale competenza tecnica o legale in materia ferroviaria;

h) di due rappresentanti delle più importanti compagnie di navigazione del Regno nominati, per turno di anzianità di costituzione, dal ministro dei lavori pubblici, sopra un elenco formato d'accordo col ministro della marina e riveduto ogni quattro anni e secondo le norme che detterà il regolamento;

i) di un rappresentante dei sodalizi della stampa italiana eletto nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;

l) di due delegati delle Camere di commercio e di due dei Comizi agrari del Regno;

m) di un delegato del Consiglio superiore di sanità;

n) di due rappresentanti, eletti nel proprio seno dal personale ferroviario nei modi da determinarsi dal regolamento.

Art. 64.

I membri del Consiglio generale del traffico sono nominati con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Essi durano in carica quattro anni; scaduto il quadriennio, quelli delle categorie b) e c) possono essere confermati; gli altri non possono essere rinominati che dopo due anni.

Art. 65.

Il Consiglio generale del traffico si riunirà, normalmente, una volta ogni trimestre e sarà convocato, di volta in volta, ad iniziativa del presidente, il quale potrà anche indire adunanze straordinarie, quando siano da trattare speciali questioni urgenti.

Le votazioni saranno ritenute valide quando siano presenti almeno due terzi dei membri e la maggioranza dei suffragi corrisponda almeno al terzo del numero complessivo dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti, la prevalenza sarà data dal voto del presidente.

Art. 66.

In seno al Consiglio generale potranno essere elette Commissioni speciali, alle quali sia deferito, dal presidente o dal Consiglio stesso, l'incarico d'intraprendere studi speciali, per riferirne poi le conclusioni.

Art. 67.

Le Commissioni compartimentali del traffico sono chiamate a dar parere, esprimere voti e fare studi sulle tariffe, gli orari locali e i bisogni del traffico del compartimento.

Art. 68.

La Commissione compartimentale del traffico si compone, oltrechè dal capo della direzione compartimentale che la presiede:

a) da due funzionari della direzione compartimentale designati dal direttore generale;

b) da quattro rappresentanti locali dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, eletti, due dalle Camere di commercio e due dai Comizi agrari delle Provincie che fanno parte del territorio servito dal compartimento;

c) da due membri scelti dal ministro dei lavori pubblici tra persone estranee al servizio, versate nella materia ferroviaria.

Art. 69.

Le Commissioni compartimentali emettono i loro pareri a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevarrà quello che avrà ottenuta l'approvazione del presidente.

Art. 70.

I membri delle Commissioni compartimentali durano in carica due anni; quelli della categoria a) possono essere rinominati; quelli delle categorie b) e c) non possono essere rieletti o rinominati se non dopo un anno.

Art. 71.

I membri del Consiglio generale non appartenenti alle categorie b) e c) e quelli delle Commissioni compartimentali estranei all'Amministrazione ferroviaria non potranno essere sostituiti da supplenti.

Capo VII.

Commissione parlamentare di vigilanza.

Art. 72.

È istituita una Commissione parlamentare permanente di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Essa è composta di sei senatori e di sei deputati, eletti dalle Camere rispettive, e dura in carica tre anni. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, questi continueranno a far parte della Commissione fino a nuove nomine.

La Commissione di vigilanza elegge nel suo seno il proprio presidente ed il segretario.

Spetta alla Commissione di vigilare sull'andamento dell'amministrazione e dell'azienda ferroviaria e di segnalare al Parlamento e al Governo i bisogni e le eventuali deficienze del servizio ferroviario.

Art. 73.

La Commissione di vigilanza esamina e discute la relazione semestrale, che le sarà inviata dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

La Commissione ha facoltà di fare tutte le indagini e i rilievi che stimi opportuni per accertarsi dell'andamento del servizio.

Art. 74.

Nel novembre di ciascun anno la Commissione presenterà al Parlamento la sua relazione annuale.

Art. 75.

I membri del Parlamento non possono far parte del Consiglio di amministrazione, del Consiglio generale del traffico, e delle Commissioni compartimentali del traffico di cui gli articoli 4, 61 e 68 della presente legge.

Capo VIII.

Disposizioni diverse e transitorie.

Art. 76.

Per tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato, quando i beni da espropriare siano contenuti entro una zona di

larghezza non superiore a metri cinquanta dal confine della ferrovia, la pubblica utilità viene dichiarata con decreto del ministro dei lavori pubblici, previa approvazione dei relativi progetti da parte del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Quando i beni da espropriare eccedano il detto limite, la pubblica utilità dei lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato verrà dichiarata con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, previa approvazione dei relativi progetti da parte del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Tutti i lavori occorrenti sulle ferrovie esercitate dallo Stato potranno, con decreto del ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie, essere dichiarati urgenti ed indifferibili agli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 modificato dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Art. 77.

Alle espropriazioni occorrenti così per lavori sulle linee esistenti, come per nuove costruzioni ferroviarie, si applicheranno le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Nei luoghi però dove vigessero disposizioni legislative speciali più favorevoli alle Amministrazioni esproprianti, tali disposizioni saranno applicate anche alle espropriazioni da eseguirsi nell'interesse dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Le suddette disposizioni sono applicabili anche alle espropriazioni per la costruzione di nuove ferrovie concesse all' industria privata o sovvenzionate dallo Stato.

Art. 78.

All'Amministrazione stessa, sotto la diretta dipendenza del ministro dei lavori pubblici, sono affidati gli studi, la direzione e la sorveglianza dei lavori per nuove ferrovie da costruirsi per conto diretto dello Stato. Tale incarico è estraneo all'esercizio autonomo delle ferrovie.

Le spese all'uopo occorrenti sono fatte coi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

I lavori per la costruzione di nuove ferrovie sono eseguiti, liquidati e collaudati dall'Amministrazione suddetta, applicando, però, le norme ordinarie vigenti per le altre opere pubbliche dello Stato.

Art. 79.

Spetta al servizio legale presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la consulenza, la rappresentanza ed il patrocinio contenzioso: in tutte le controversie dipendenti dal contratto di trasporto e da atti, provvedimenti e contratti di lavoro e forniture relativi all'esercizio ferroviario; nelle controversie relative alle responsabilità per danni patiti da terzi a causa dell'esercizio medesimo; nonchè nelle controversie relative a' diritti ed obblighi del personale ferroviario.

Ogni altra controversia interessante le ferrovie dello Stato è devoluta alle RR. avvocature erariali, che vi provvedono come per qualunque Amministrazione dello Stato.

Dove sorga dubbio sulla competenza rispettiva fra le RR. avvocature erariali e gli Uffici del servizio legale ferroviario, udito il R. avvocato generale erariale e l'Amministrazione ferroviaria, decideranno d'accordo i ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

Nel caso in cui sia evocata in giudizio l'Amministrazione dello Stato cumulativamente come esercente e come proprietaria, la difesa sarà affidata alle RR. avvocature erariali, che prenderanno gli opportuni accordi con gli Uffici del servizio legale ferroviario.

Quando in giudizio voglia dedursi la illegittimità della rappresentanza, siffatta eccezione deve, a pena di decadenza, proporsi innanzi al primo giudice e prima di qualsiasi deduzione di merito.

Purchè consti della loro qualità, i funzionari appartenenti agli Uffici del servizio legale ferroviario, non hanno bisogno di speciale mandato per assumere il patrocinio delle ferrovie dello Stato innanzi qualunque magistratura del Regno.

Art. 80.

Nelle sedi di compartimenti la difesa dell'Amministrazione è affidata, di regola, agli uffici del servizio legale.

Fuori le sedi di detti Uffici il patrocinio delle liti che interessano le ferrovie dello Stato potrà essere affidato a delegati inscritti in albo speciale, che verrà redatto per ciascuna sede di tribunali, Corti d'appello o Corti di cassazione. La trattazione delle cause potrà essere continuata negli altri stadi di giurisdizione dal delegato cui fu affidata in principio.

Gli albi dei difensori delegati saranno, per effetto della presente legge, approvati dal Consiglio di amministrazione, su parere di una Commissione per ciascuna sede di compartimento.

Detta Commissione sarà composta del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello, del R. avvocato erariale, del presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e del capo dell'ufficio legale ferroviario della sede del compartimento.

Saranno preferiti, per detta iscrizione, quegli attuali avvocati delegati ferroviari o delegati erariali che si reputeranno più idonei al patrocinio delle liti ferroviarie. Il numero degli inscritti nell'albo sarà determinato in seguito a parere della Commissione suddetta ed in proporzione ai bisogni del servizio. In caso di vacanze, ne sarà data pubblica notizia.

Le norme che regolano la difesa delegata di tutte le altre Amministrazioni dello Stato, sono estese anche all'Amministrazione ferroviaria specialmente per quanto dispongono: pel divieto di assumere cause contro le altre Amministrazioni dello Stato; pel vincolo di dipendenza verso l'ufficio delegante, e per l'obbligo di accettare le liquidazioni delle proprie competenze così come fatte dall'ufficio delegante.

Spetta ai capi degli uffici legali di scegliere, caso per caso, fra gl'inscritti nell'albo, il delegato a trattare ogni singola causa, non ritenuta a difesa diretta, tenendo conto delle relative attitudini e di un'equa distribuzione degli incarichi.

Sulla proposta dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, può il ministro dei lavori pubblici, incaricare avvocati del libero Foro pel patrocinio di liti di eccezionale gravità.

I membri del Parlamento sono incompatibili ad assumere tali incarichi, nonchè ad essere inscritti nell'albo dei delegati.

Art. 81.

L'Amministrazione ferroviaria, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, procederà al riordinamento degli uffici pel servizio legale, ed il relativo personale sarà reclutato tra i funzionari degli attuali uffici di consulenza legale ferroviaria, che oltre la laurea di giurisprudenza, abbiano i requisiti rispettivamente richiesti dalla legge 8 giugno 1874, n. 1938, per l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore, unitamente alla necessaria attitudine pel disimpegno delle funzioni forensi. Coloro i quali non avessero, ovvero non conseguissero, nel detto anno, tali requisiti saranno adibiti ad altri uffici.

Ai posti vacanti per effetto del riordinamento suddetto si provvederà o mercè i pubblici concorsi, di cui al successivo penultimo capoverso, ovvero scegliendo, secondo le norme che saranno dettate dal regolamento: tra i funzionari delle R. avvocature erariali, e tra i funzionari del pubblico ministero, giudici di tribunale, pretori ed aggiunti giudiziari.

Anche per effetto del riordinamento disposto dal presente articolo, il capo del servizio legale presso la direzione generale ed i capi del servizio legale, risiedenti presso le sedi compartimentali, saranno nominati per scelta fra i funzionari di cui al precedente capoverso, e fra i funzionari degli attuali uffici, per merito riconosciuto dal Consiglio di amministrazione, dietro comprovato esercizio dell' avvocatura contenziosa e senz' alcun riguardo ad anzianità di servizio, od, in difetto, per speciale concorso.

Per l'eventuale completamento del ruolo organico e per le future occorrenze di personale, si provvederà mediante concorso per titoli ed esami fra i laureati in giurisprudenza di età non superiore ai 35 anni, che siano rispettivamente inscritti, almeno da un anno, nell'albo degli avvocati o de' procuratori esercenti presso le Corti od i tribunali del Regno, ed abbiano effettivamente esercitata l'avvocatura contenziosa.

Con R. decreto, udito il Consiglio d'amministrazione ed il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme pel riordinamento e pel funzionamento del servizio legale ferroviario, nonchè per l'esazione e ripartizione, tra funzionari, delle competenze poste a carico delle controparti.

Art. 82.

Il servizio sanitario dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha sede presso la direzione generale. Il personale medico è distribuito nelle sedi compartimentali per compiere le funzioni di vigilanza igienica, di consulenza, di accertamento della idoneità fisica del personale e di ispezione, secondo le norme stabilite in apposito regolamento.

I medici di riparto, i consulenti, gli specialisti ed i medici aiuti non hanno qualità d'impiegati. La designazione dei medici di riparto sarà fatta sempre da apposite Commissioni per ciascun compartimento, le quali saranno composte: dal capo del compartimento, dal capo dell'ufficio sanitario, da due professori di clinica medica e chirurgica dell'Università locale o viciniore, scelti a preferenza tra i consulenti delle ferrovie e dal medico provinciale della sede del compartimento.

Pei medici incaricati del servizio delle linee, il corrispettivo dell'opera da essi prestata è costituito dalla carta di libera circolazione su determinati percorsi, oltre alle concessioni di biglietti ammesse per gli agenti ferroviari e loro famiglie dall'art. 83; salvochè condizioni di speciale onerosità del servizio, sia per la intensità di esso nei centri ferroviari, sia perchè esplicantesi in zone malariche, non esigano anche la concessione di una speciale, adeguata retribuzione.

Ai medici, i quali abbiano lodevolmente prestato servizio per non meno di dieci anni, e ne siano dispensati, sarà conservata la carta di libera circolazione e la concessione dei biglietti di cui sopra, per un periodo proporzionale che verrà fissato dal regolamento.

La nomina, le condizioni, i casi di revoca e di dispensa, le attribuzioni e gli eventuali compensi dei detti medici, nonchè dei consulenti e specialisti sono disciplinati da apposito regolamento che verrà approvato con decreto del ministro dei lavori pubblici, uditi i Comitati amministratori degli Istituti di previdenza interessati, la direzione generale di sanità del Regno ed il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie di Stato.

Art. 83.

Le carte di libera circolazione ed i biglietti per un solo viaggio di servizio non possono concedersi che al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quello governativo d'ispezione delle ferrovie concesse all'industria privata, in quanto sia richiesto dalle rispettive attribuzioni, nonchè ai funzionari dello Stato i quali, per ragioni di ufficio in dipendenza dei rapporti con le ferrovie dello Stato, debbano compiere su queste frequenti viaggi.

I biglietti per un solo viaggio non possono essere concessi che al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quello governativo d'ispezione delle ferrovie ed alle rispettive famiglie, con le norme da approvarsi dal regolamento.

Gli impiegati a riposo, e le rispettive famiglie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e d'ispezione governativa delle ferrovie concesse all'industria privata, nonchè delle cessate Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e del soppresso R. ispettorato generale delle strade ferrate, hanno diritto, in ogni anno, ad un biglietto gratuito e ad un biglietto a prezzo ridotto.

Il regolamento determinerà a quali funzionari di grado superiore a riposo appartenenti alle Amministrazioni predette possano essere concesse anche carte di libera circolazione.

Si possono effettuare scambi di concessioni di viaggio con altre Amministrazioni ferroviarie e con importanti Società di navigazione.

Ogni altra concessione di biglietti gratuiti e quella dei biglietti a prezzo ridotto, saranno regolate con decreto Reale da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge.

Senza pregiudizio dell'azione penale, il funzionario che indebitamente rilascia carte di libera circolazione, biglietti gratuiti o ridotti, è punito con la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da dieci giorni ad un mese ed ha l'obbligo di pagare il valore a tariffa normale del biglietto rilasciato. In caso di recidiva, il funzionario colpevole è dispensato dal servizio.

Art. 84.

Avranno diritto alla carta di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato i membri del Consiglio generale del traffico, e i membri delle Commissioni compartimentali, limitatamente alle linee comprese nel rispettivo compartimento.

I membri del Consiglio generale del traffico, che non risiedono nella capitale del Regno, hanno diritto, inoltre, a una diaria di lire venti; e i componenti delle Commissioni compartimentali, che non risiedano nella città sede di compartimento, ad una diaria di lire quindici.

Art. 85.

Nelle prime sedute successive alla pubblicazione della presente legge i due rami del Parlamento procederanno, rispettivamente, alla nomina dei membri della Commissione di vigilanza.

Entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge cesseranno i poteri dell'attuale Consiglio di amministrazione, e si procederà alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione, il quale entrerà immediatamente in funzione.

Il Consiglio generale del traffico e le Commissioni compartimentali del traffico saranno completate nel termine suddetto secondo il disposto dell'art. 63.

Con decreto Reale sarà stabilita la decorrenza dei termini indicati negli articoli 53 e 59 della presente legge.

I termini medesimi dovranno cominciare a decorrere non più tardi di otto mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 86.

Con decreto Reale, udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie, il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri, sarà provveduto all'approvazione del regolamento generale per l'esecuzione della presente legge.

Art. 87.

In quanto siano contrarie alla presente legge, sono abrogate le leggi del 22 aprile 1905, n. 137, e del 12 luglio 1906, n. 332, e tutte le altre leggi e disposizioni relative all'esercizio di Stato delle ferrovie.

Art. 88.

Con decreto Reale, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri, sarà provveduto a coordinare in testo unico con la presente legge le disposizioni delle precedenti leggi non abrogate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIANTURCO.
CARCANO.
COCCO-ORTU.
V. E. ORLANDO.
LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero **411** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3a), per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento, approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3a);

Vista la legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro effettivo ai magazzini e depositi di materie e merci di proprietà dello Stato ed il regolamento per la sua applicazione, approvato col R. decreto 23 dicembre 1897, n. 532;

Visto il regolamento per il servizio del materiale di artiglieria, approvato col R. decreto 9 aprile 1896, numero 93;

Visto il R. decreto 14 maggio 1905, n. 227, col quale sono stati stabiliti i modelli per le contabilità semestrali e pei conti giudiziali dei magazzini dipendenti dal Ministero della guerra soggetti al vincolo del riscontro effettivo;

Sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le variazioni e le consistenze dei materiali e delle merci dei magazzini sottoposti al riscontro effettivo, dipendenti dal Ministero della guerra, a cominciare dall'esercizio 1907-908, saranno dimostrate da un elenco semestrale delle variazioni conforme all'unito modello *B* e da un registro riassuntivo delle consistenze e delle variazioni conforme all'unito modello *C*.

Art. 2.

L'elenco delle variazioni modello *B* del primo semestre finanziario sarà inviato alla Corte dei conti entro il mese di febbraio.

L'elenco delle variazioni del secondo semestre finanziario sarà trasmesso alla Corte entro il mese di agosto.

Il registro riassuntivo modello *C* dovrà pervenire alla Corte non oltre la fine del mese di settembre, insieme al conto giudiziale di cui al seguente art. 3.

Art. 3.

I conti giudiziali che debbono presentare i consegnatari dei magazzini predetti saranno compilati, a partire dall'esercizio 1907-908, in conformità dell'unito modello *D*.

Art. 4.

Con la contabilità semestrale sarà trasmesso alla Corte dei conti un elenco in doppio esemplare dei documenti che la compongono, conforme all'unito modello *E*. Un esemplare di tale elenco sarà da essa restituito al Ministero della guerra munito di ricevuta.

Art. 5.

I citati RR. decreti 9 aprile 1896, n. 93, 23 dicembre 1897, n. 532, e 14 maggio 1905, n. 227, sono modificati in conformità del presente R. decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.
VIGANÒ.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Mod. **B.**

Esercizio 19 . .19 . . **Semestre 19 . .19 . .**

(*a*) . . . .

Elenco
delle variazioni avvenute dal . . . . 19 . .
al . . . . 19 . .

AVVERTENZE.

1. Questo elenco comprende le sole voci dei materiali che fanno variazione al carico del magazzino da trascriversi per ordine di categoria e di numero categorico.

2. Per ogni oggetto è riportata la sola prima parola della nomenclatura della voce, anche se questa sia contraddistinta col numero rosso.

3. Le voci per le quali, a motivo di numerosi movimenti, risultasse insufficiente lo spazio loro assegnato, saranno riportate in altre caselle della stessa categoria, facendo gli opportuni richiami.

4. Nell'elenco mod. *B* del 1° semestre, le due colonne trasversali del carico e dello scarico a valore per ciascuna voce e il riepilogo a valore rimarranno in bianco. Però si faranno i totali del carico e dello scarico a quantità per ciascuna voce e questi totali saranno riportati, sempre per ciascuna voce, nell'elenco mod. *B* del 2° semestre. In quest'ultimo, oltre i totali del carico e dello scarico a quantità per ciascuna voce che risulteranno alla fine dell'esercizio, si determinerà l'importo a valore per ciascuna voce nelle due colonne trasversali. Per le voci di cui al n. 3 il valore si stabilirà soltanto nella facciata in cui figura la quantità totale aumentata o diminuita.

5. I totali dei valori di ciascuna pagina del 2° semestre nelle due colonne trasversali, saranno riportati successivamente fino al termine della categoria ed i totali di ciascuna categoria saranno riepilogati in fondo all'elenco stesso onde stabilire l'ammontare degli aumenti e delle diminuzioni a valore per l'intero esercizio.

6. In fine dell'elenco Mod. *B* del secondo semestre si compilerà un riepilogo generale a valore. Tale riepilogo, che comprenderà le rimanenze al principio ed alla fine dell'esercizio e gli aumenti e le diminuzioni intermedie, sarà seguito dalla data e dalla firma del consegnatario o dei componenti il Consiglio d'amministrazione.

7. Le norme suesposte si applicheranno pure nei casi di cambio di gestione, avvertendo che quando il cambio avviene nel 1° semestre la chiusura dell'elenco in corso avrà luogo con norme analoghe a quelle stabilite per l'elenco del 2° semestre.

8. Le voci nuove saranno iscritte tanto nell'elenco Mod. *B* che nel registro riassuntivo Mod. *C* in fine della categoria a cui appartengono.

(*a*) Direzione, stabilimento, magazzino, ecc.

Riepilogo generale a valore.

Valore della consistenza al . . . . . 19 . . come dal registro riassuntivo mod. C precedente . . . . . .
Valore degli aumenti dell'esercizio . . . .

Totale consistenza ed aumenti . . . .

Valore delle diminuzioni dell'esercizio . . . .

Valore della consistenza al . . . . 19 . . . .

A . . . . addì . . . . 19 . . . .

(1) . . . .

(2) . . . .

(1) Il Consiglio d'amministrazione, o consegnatario, ecc.
(2) Il capo ragioniere del Ministero.

Modello **C**.

Esercizio finanziario 19 . . . . 19 . . . .

(1) . . . .

REGISTRO RIASSUNTIVO

delle rimanenze e dei movimenti avvenuti dal . . . . . . 19 . . . al . . . . . . 19 . . .

Il presente registro, numerato e segnato su ciascun foglio dal sottoscritto, contiene fogli n. . . . .

A . . . . addì . . . . .19 . . .

(2) . . . .

(3) . . . .

AVVERTENZA — (*a*) Le rimanenze a quantità e valore al principio dell'esercizio o della gestione debbono trascriversi nel presente registro non appena sarà chiuso l'analogo registro precedente, seguendo l'ordine di categoria e di numero categorico.

b) Per ogni oggetto è riportata la sola prima parola della nomenclatura della voce, ad eccezione dei materiali non iscritti nel modello per gli inventari o nel nomenclatore, pei quali la nomenclatura deve essere scritta per intero e contraddistinta con apposita numerazione in rosso.

c) In fine del registro si compilerà un riepilogo generale a valore distinto per categorie. Tale riepilogo sarà seguito dalla data di chiusura e dalle firme dei componenti del Consiglio d'amministrazione (pei magazzini di commissariato del consegnatario).

(1) Direzione, stabilimento, magazzino, ecc.
(2) Relatore, presidente del Consiglio d'amministrazione o consegnatario, ecc.
(3) Il capo ragioniere del Ministero.

Categoria	Numero d'ordine categorico	Designazione degli oggetti	Stato d'uso	Unità di misura	Prezzo dell'unità	Rimanenza al ____ 19		Aumenti (a quantità)	Totale rimanenza ed aumenti col. 6 + 8	Diminuzioni (a quantità)	Rimanenza al ____ 19		Annotazioni
						Quantità	Importo				Quantità	Importo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Modello D.

(1)————————

Esercizio 19—— 19——

CONTO GIUDIZIALE

del valore del materiale mobile in consegna alla suindicata Amministrazione dal———al———

Debito al... 19..	Aumenti	Totale del debito e degli aumenti	Diminuzioni	Rimanenza al... 19..	Annotazioni

Il (2) . . . . sottoscritto dichiara che il suo carico al . . . . 19 . . . gli aumenti e le diminuzioni avvenute dal . . . . al . . . . ed il conseguente carico al . . . . 19 . . . sono nelle precise quantità e valore risultanti dagli elenchi delle variazioni, Mod. *B*, e dal registro riassuntivo, Mod. *C*, relativi al detto periodo di tempo e nel loro complesso riportati nel presente conto.

A . . . . addì . . . . 19 . . .

(2) . . . .

Certifico conforme alle risultanze delle scritture contabili tenute dal Ministero della guerra.

Roma, addì . . . . . 19 . . .

Il capo ragioniere del Ministero

. . . .

(1) Direzione, stabilimento, magazzino, ecc.
(2) Il Consiglio d'amministrazione, o il consegnatario, ecc.

Modello E.

MINISTERO DELLA GUERRA

SPECCHIO dei documenti costituenti la contabilità del riscontro dei magazzini presentata dal (1) . . . .
dal . . . . 19 . . .
al . . . . 19 . . .

Numero dei documenti	DESCRIZIONE SOMMARIA
. . .	Richieste di carico Mod. *A* dal N. . . . . al N. . . . .
. . .	Richieste di scarico Mod. *A* dal N . . . . al N. . . . .
. . .	Elenchi delle variazioni Mod. *B*.
. . .	Registro riassuntivo Mod. *C*.
. . .	Copia di contratti per vendita di materiali allegati agli ordini di scarico N. . . . .
. . .	Copia di contratti per trasformazione di materiali allegati agli ordini di scarico N. . . . .
. . .	Quietanze di versamento in tesoreria relative agli ordini di scarico N. . . . .
. . .	Processi verbali allegati agli ordini di scarico N. . . . .
. . .	Decreti Ministeriali di scarico uniti agli ordini di scarico N. . . . .
. . .	Decreti Ministeriali di addebito uniti agli ordini di scarico N. . . . .
. . .	Autorizzazioni Ministeriali di cambio di nomenclatura uniti agli ordini di scarico N. . . . .
. . .	Specchi di dichiarazioni fuori servizio di materiali uniti agli ordini di scarico N. . . . .

. . . . . . addì . . . . . 19 . . .

(2) . . . .

Per ricevuta dei suddetti documenti
Dalla Corte dei conti, div. XI, addì . . . . .19. .

Il direttore capo divisione

. . . .

(1) Direzione, stabilimento, magazzino, ecc.
(2 Il direttore capo di divisione.

Il numero 412 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) per l' amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento, approvato col R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

Vista la legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro effettivo ai magazzini e depositi di materie e merci di proprietà dello Stato ed il regolamento per la sua applicazione, approvato col R. decreto 23 dicembre 1897, n. 532;

Visto il R. decreto 20 giugno 1895, n. 431, che approva il regolamento per il servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale nei RR. arsenali e cantieri marittimi;

Visti i RR. decreti 25 maggio 1899, n. 190, e 2 giugno 1904, n. 238;

Visto il R. decreto 26 maggio 1904, n. 228, col quale è stato istituito il registro analitico riassuntivo per tenere in evidenza la consistenza e le variazioni dei materiali e merci costituenti il carico dei magazzini e depositi della R. marina;

Visto il R. decreto 2 aprile 1905, n. 150, relativo ai conti giudiziali dei magazzini e depositi della R. marina;

Sentito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le variazioni e le consistenze dei materiali e delle merci dei magazzini e depositi della R. marina, a cominciare dall'esercizio 1907-908, saranno dimostrate da un elenco trimestrale delle variazioni conforme all'unito modello *B* e da un registro riassuntivo annuale delle consistenze e delle variazioni in conformità dell'unito modello *C*.

Art. 2.

L'elenco delle variazioni modello *B* del primo trimestre finanziario sarà inviato alla Corte dei conti entro il mese di novembre, quello del secondo entro il mese di febbraio, quello del terzo entro il mese di maggio e quello del quarto non oltre il mese di agosto successivo.

Il registro riassuntivo modello *C*, dovrà pervenire alla Corte, debitamente chiuso, nel mese di settembre insieme col conto giudiziale di cui al seguente art. 3.

Art. 3.

I conti giudiziali che debbono presentare i consegnatari dei magazzini e depositi predetti saranno compilati, a partire dall'esercizio 1907-908, in conformità all'unito modello *D*.

Art. 4.

Con la contabilità trimestrale sarà trasmesso alla Corte dei conti un elenco in doppio esemplare dei documenti che la compongono conforme all'unito modello *E*.

Un esemplare di tale elenco sarà da essa restituito al Ministero della marina munito di ricevuta.

Art. 5.

I citati RR. decreti 20 giugno 1895, n. 431; 23 dicembre 1897, n. 532; 25 maggio 1899, n. 190; 2 giugno 1904, n. 238; 26 maggio 1904, n. 228; 2 aprile 1905, n. 150, sono modificati in conformità del presente R. decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.
MIRABELLO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Mod. **B**.

REGIA MARINA — **Dipartimento di** (*a*) . . . .
Esercizio 19 . . 19 — . . Trimestre 19 . .

(*b*). . . . .

Elenco

delle variazioni avvenute dal . . . . . 19 . . al . . . 19 . .
nei materiali costituenti il magazzino (*c*). . . . .

AVVERTENZE

1. Questo elenco comprende le sole voci dei materiali che fanno variazione al carico del magazzino, da trascriversi per ordine di categoria e di numero categorico.

2. Per ogni oggetto è riportata la sola prima parola della nomenclatura della voce, anche se questa sia contraddistinta col sotto numero rosso.

3. Le voci per le quali, a motivo dei numerosi movimenti, risultasse insufficiente lo spazio loro assegnato, saranno riportate in altre caselle facendo gli opportuni richiami. In tal caso però il valore degli aumenti e delle diminuzioni si stabilirà sulla facciata in cui figurano le quantità totali degli aumenti e delle diminuzioni.

4. Nell'elenco mod. *B* del 1°, 2° e 3° trimestre le due colonne trasversali del carico e dello scarico e il riepilogo a valore rimarranno in bianco. Però si faranno i totali del carico e dello scarico a quantità per ciascuna voce nell'elenco mod. *B* e questi totali saranno riportati, sempre per ciascuna voce, nell'elenco mod. *B* da un trimestre all'altro. Nell'elenco mod. *B* del 4° trimestre i totali del carico e dello scarico saranno seguiti dall'importo corrispondente a valore per ciascuna voce nelle due colonne trasversali.

5. Nell'elenco mod. *B* del 4° trimestre, i totali dei valori di ciascuna pagina nelle due colonne trasversali, saranno riportati successivamente fino al termine della categoria ed i totali di ciascuna categoria saranno riepilogati in fine dell'elenco stesso onde stabilire l'ammontare degli aumenti e delle diminuzioni a valore per l'intero esercizio.

6. In fine dell'elenco Mod. *B* del 4° trimestre si compilerà un riepilogo generale a valore. Tale riepilogo comprenderà le rimanenze al principio ed alla fine dell'esercizio e gli aumenti e le diminuzioni intermedie.

7. Gli elenchi Mod. *B* dei quattro trimestri saranno infine seguiti dalla data e dalla firma del consegnatario.

8. Le norme suesposte si applicheranno pure nei casi di cambio di gestione, avvertendo che quando il cambio avviene nel 1°, 2° o 3° trimestre la chiusura dell'elenco in corso avrà luogo con norme analoghe a quelle stabilite per l'elenco del 4° trimestre.

9. Le voci nuove saranno inscritte tanto nell'elenco Mod. *B* che nel registro riassuntivo Mod. *C* in fine della categoria cui appartengono.

(*a*) Spezia o Napoli o Venezia o Taranto.
(*b*) Direzione o sotto-direzione.
(*c*) Direzionale o consumi RR. navi o deposito.

Riepilogo generale a valore.

Valore della consistenza al . . . . . . 19. . . come dal registro riassuntivo mod C precedente		
Valore degli aumenti dell'esercizio		
Totale consistenza ed aumenti . . .		
Valore delle diminuzioni dell'esercizio		
Valore della consistenza al . . . . 19.		

A . . . . addì . . . . 19. . .

Il capo dell'ufficio dell'Economato . . . .

Il contabile . . . .

Il direttore . . . .

Visto, si trasmette dal Ministero della marina alla Corte dei conti.

Roma, ... 19. . .

Il direttore della divisione della contabilità del materiale . . . .

Modello **C**.

REGIA MARINA

Dipartimento di (1) . . . .

Esercizio 19. . . 19. . .

(2) . . . .

REGISTRO RIASSUNTIVO

delle rimanenze e dei movimenti avvenuti dal. . . . al. . . . nei materiali costituenti il magazzino

(3) . . . .

Il presente registro contiene n. . . . pagine, comincia col n. . . . . e finisce col n. . . . del libro di nomenclatura.

. . . . addì . . . . 19. . .

Il capo dell'ufficio dell'Economato . . . .

Il contabille . . . .

Il direttore . . . .

Visto, si trasmette dal Ministero della marina alla Corte dei conti

Roma, ... 19. . .

Il direttore della divisione della contabilità del materiale . . . .

AVVERTENZA — *a*) Le rimanenze a quantità e valore al principio dell'esercizio e della gestione debbono trascriversi nel presente registro non appena sarà chiuso l'analogo registro precedente seguendo l'ordine di categoria e di numero categorico.

b) Per ogni oggetto è riportata la sola prima parola della nomenclatura della voce, ad eccezione dei materiali non iscritti nel modello per gli inventari, poi quali la nomenclatura deve essere scritta per intero e contraddistinta con apposita numerazione in rosso.

c) In fine del registro si compilerà un riepilogo generale a valore distinto per categorie. Tale riepilogo sarà seguito dalla data di chiusura e dalla firma del consegnatario.

(1) Spezia o Napoli o Venezia o Taranto.

(2) Direzione, sotto-direzione, ecc.

(3) Direzionale o consumi RR. navi o deposito.

Categoria	Numero d'ordine categorico	Designazione degli oggetti	Stato d'uso	Unità di misura	Prezzo dell'unità	Rimanenza al ______ 19		Aumenti (a quantità)	Totale rimanenza ed aumenti col. 7 + 9	Diminuzioni (a quantità)	Rimanenza al ______ 19		Annotazioni
						Quantità	Importo				Quantità	Importo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Modello D.

REGIA MARINA

Esercizio 19. . . 19. . .

Dipartimento di (1) . . . .

(2) . . . .

CONTO GIUDIZIALE

del contabile del magazzino (3) . . . .
dal . . . . al . . . .

(1) Spezia o Napoli o Venezia o Taranto.
(2) Direzione, sotto-direzione, ecc.
(3) Direzionale o consumi RR. navi o deposito,

Debito al... 19..	Aumenti	Totale del debito e degli aumenti	Diminuzioni	Rimanenza al... 19..	Annotazioni

Il contabile sottoscritto dichiara che il suo carico al. . . . . . 19. . . gli aumenti e le diminuzioni avvenute dal . . . . al . . . . ed il conseguente carico al . . . . . . 19. . . sono nelle precise quantità e valori risultanti dagli elenchi delle variazioni modello *B* e dal registro riassuntivo modello *C* relativi al detto periodo di tempo e nel complesso riportati nel presente conto.

. . . . addì . . . . 19. . .

Il contabile

Dichiaro, anche per delegazione della ragioneria del Ministero della Marina, la conformità delle introduzioni e degli esiti del materiale quali risultano dai suddetti registri modelli *B* e *C* coi dati inscritti nei registri della . . . . (1).

Il capo dell'ufficio dell'Economato.

Visto: *Il direttore.*

(1) Direzione, sotto-direzione, ecc.

Modello E.

REGIA MARINA

Dipartimento di (1) . . . .

(2) . . . .

ELENCO dei documenti componenti la contabilità del magazzino (3) . . . . del. . . . trimestre 19. . . 19. . . che si trasmettono alla Corte dei conti.

Numero dei documenti	DESCRIZIONE SOMMARIA
. . .	Elenchi delle variazioni modello *B*.
. . .	Registro riassuntivo modello *C*.
. . .	Ordini di carico dal n. . . . al n. . . .
. . .	Ordini di scarico (modello 3) dal n. . . . al n. . . .
. . .	Ordini di scarico (modello 3-*bis*) coi n. . . . .
. . .	Quietanz. . del. . tesoreri. . provincial. . di. . . . . . unit. . a. . ordin. . di scarico n. . . . .
. . .	Richieste quietanzate delle RR. navi, di materiale, allegate agli ordini di scarico n. . . . .
. . .	Copie di contratti o sottomissioni per vendita o trasformazione di materiale uniti agli ordini di scarico n. . . . .
. . .	Processi verbali di consegna di materiali venduti, uniti agli ordini di scarico n. . . . .
. . .	Processi verbali di consegna di materiali ceduti, uniti agli ordini di scarico n. . . . .
. . .	Processi verbali di perdita o avarie di materiali per causa di forza maggiore, uniti agli ordini di scarico n. . . . .
. . .	Decreti Ministeriali di scaricamento uniti agli ordini di scarico n. . . . .
. . .	Decreti Ministeriali di cambio di classificazione di materiali, uniti agli ordini di carico n. . . . .
. . .	Decreti Ministeriali di addebito uniti agli ordini di scarico n. . . . .

. . . . addì . . . . 19. . .

Visto: *Il direttore* . . . .   *Il contabile* . . . .

Per ricevuta dei suddetti documenti
Dalla Corte dei conti, divisione XI, addì . . . . . . 19. . .

Il direttore capo divisione
. . . .

(1) Spezia o Napoli o Venezia o Taranto.
(2) Direzione o sotto-direzione.
(3) Direzionale o consumi RR. navi o deposito.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Debito Pubblico

3ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Si notifica che, ai termini dell'articolo 135 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avvisoi si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita iscritta
Consolidato 5 %	43834 / 220774	Elia Egidio di Giuseppe, domiciliato a Napoli. (Vincolata)	Lire	125 —
Ex-debito pontificio 1860-64	383	Due opere pie del Santissimo Sagramento e di San Sebastiano nella parrocchia di Marischio, diocesi di Nocera, delegazione di Macerata (che rappresenta l'obbligazione n. 13,302 del capitale di lire 500)	»	25 —
Consolidato 5 %	1313829	Volpe Gennaro di Michele, domiciliato a Napoli	»	55 —
»	1389784	Brioschi Irene fu Enrico, moglie di Nicoletti Aroldo, domiciliata a Milano. (Vincolata)	»	300 —
»	19749 / 415049	Dama Carlo fu Giovanni Vincenzo, domiciliato a Torino. (Con annotazione)	»	60 —
»	1100702	Chiesa dei Santi Jacopo e Filippo in Quartaia in Colle di Val d'Elsa (Siena)	»	15 —
»	1193927	Rebaioli Pietro fu Arnaldo, minore, sotto la patria potestà della madre Sartori Luigia vedova Rebaioli, domiciliato in Esine (Brescia).	»	55 —
»	1160242	Luglio Antonio fu Giovanni, domiciliato a Gonzaga (Mantova). (Con annotazione)	»	100 —
»	571091 Solo certificato di usufrutto	Di Majo Giovanni fu Nicola, domiciliato a Napoli. (Vincolata)	»	215 —
»	1044293 Certificato di proprietà e di usufrutto	Platschick Enrica di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da Gilda Seregno fu Gaetano, moglie legalmente separata di detto Carlo Platschick, domiciliata a Milano (Vincolata).	»	750 —
»	1279619	Ventrella Enrichetta fu Antonio, vedova di Caruso Pier Luigi, domiciliata a Napoli	»	20 —
»	1294773	Di Giovanni Savino di Carmine, domiciliato a Bovino (Foggia). (Con annotazione)		55 —
»	920847	Pasquali Tito di Giuseppe, domiciliato a Ravarino (Modena). (Con annotazione)	»	10 —
»	1201589	Trucco Aurelia fu Antonio, moglie di Zoccola Saverio di Giovanni Battista, domiciliata in Genova. (Vincolata)	»	1500 —

Roma, li 28 febbraio 1907.

Per il capo sezione
F. GAMBACCIANI.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Il direttore capo della 2ª divisione
S. PIETRACAPRINA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75-3.50 0[0, cioè: n. 410,969 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 307.50-287, al nome di Palmeri *Antonietta* fu Salvatore, moglie di Frasca Giuseppe, domiciliata in Palermo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Palmeri *Maria Antonia* od Antonietta fu Salvatore ecc. come sopra, vera proprietaria della rendita stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 10 luglio 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 342,452 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 141,512 della soppressa Direzione di Napoli) per L. 25, al nome di *Consiglio* Raffaele di Nicola, domiciliato in San Severo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Casiglio* Raffaele di Nicola, domiciliato in San Severo, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 luglio 1907.

Per il direttore generale
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 140,683 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 900-840 al nome di Cerruti *Emilia* fu Pietro Bonaventura, nubile, domiciliata a Fano, vincolata pel matrimonio della titolare con Adelasio *Federico* fu Pietro, capitano medico, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi al nome di Cerruti *Antonietta-Emilia* detta Emilia fu Pietro Bonaventura, vincolata pel matrimonio della titolare con Adelasio *Paolo-Antonio-Federico* detto Federico fu Pietro, capitano medico, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, n. 301,358 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,147,997 di L. 1500 del consolidato 5 0[0) per L. 1125-1050, al nome di Del Vecchio *Bettina* fu Giulio, vedova di Prato Domenico, domiciliata a Pisa, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Del Vecchio *Maria Benedetta* fu Giulio, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 477,109 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 70 (alla quale corrisponde nel nuovo consolidato 3.75-3.50 0[0 la rendita n. 79,718 di L. 52.50-49), al nome di *Badini* Teresa, nata Nerini fu Luigi, domiciliata in Cambiasca (Pallanza), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Nerini* Teresa fu Luigi, moglie di *Bordini* Giuseppe, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 20 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il signor Tartaglione Donato fu Nicola, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 296 ordinale, n. 283 di protocollo e n. 2772 di posizione, stata rilasciata dalla intendenza di finanza di Caserta, in data 24 aprile 1907, in seguito alla presentazione del certificato della rendita di L. 3, consolidato 4.50 0[0, con decorrenza dal 1° ottobre 1906.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al nominato signor Tartaglione il detto titolo stato esibito per l'unione del mezzo foglio degli scompartimenti semestrali, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 20 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il sig. Tartaglione Donato fu Nicola ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 297 ordinale, n. 284 di protocollo e n. 2773 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Caserta in data 24 aprile 1907, in seguito alla presentazione dei certificati n. 932,290 e n. 951,057 della rendita complessiva di L. 365 consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

A'termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, ed al termine dell'operazione per cui i titoli vennero esibiti, saranno consegnati al detto signor Tartaglione i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 20 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro *(Divisione portafoglio)*

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 12 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.95 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 12 luglio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d' accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

11 luglio 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % netto.	101.91 17	100.03 17	101.79 93
3 1/2 % netto.	100.88 12	99.13 12	100.77 66
3 % lordo....	69.95 —	68.75 —	69.27 78

CONCORSI

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il capo V del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto del 21 agosto 1905, n. 638;

Vedute le proposte del Consiglio superiore di pubblica istruzione;

Decreta:

È aperto un concorso ad otto assegni di L. 1200 ciascuno, per l'anno scolastico 1907-908, e cioè due per ognuna delle Facoltà di giurisprudenza, medicina e chirurgia, filosofia e lettere, scienze fisiche, matematiche e naturali, allo scopo di perfezionarsi negli studi presso un'Università nazionale.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguita la laurea dottorale in una Università o istituto di studi superiori del Regno, purchè dal giorno in cui superarono l'esame di laurea alla data del presente decreto non siano trascorsi più di quattro anni.

Le istanze per ammissione dovranno essere redatte in carta bollata da L. 1.20, ed inviate al Ministero della pubblica istruzione (divisione 3ª), *non più tardi del 15 agosto 1907*; epperò saranno respinte quelle istanze che sebbene spedite o consegnate agli uffici postali in tempo utile, non saranno effettivamente recapitate al Ministero entro il detto giorno.

Così pure, dopo il 15 agosto 1907 non si accetteranno nuovi titoli o documenti, o nuove pubblicazioni.

Ciascuna istanza dovrà essere accompagnata da una o più memorie originali stampate o manoscritte sulla materia nella quale il concorrente dichiarerà volersi perfezionare, dai titoli conseguiti negli studi, e da un regolare certificato comprovante la data dell'esame di laurea.

Inoltre si avrà cura d'indicare esattamente, nell'istanza, il domicilio del concorrente per le eventuali comunicazioni.

Il concorrente potrà dichiarare di volersi perfezionare in una qualsiasi disciplina, ma, a parità di merito, si darà la preferenza ai cultori delle discipline seguenti:

a) per la giurisprudenza:
diritto romano,
procedura civile;

b) per la filosofia e lettere:
storia della filosofia,
storia antica,
storia comparata delle lingue classiche;

c) per la medicina e chirurgia:
patologia generale,
anatomia patologica;

d) per le scienze fisiche, matematiche e naturali:
meccanica analitica,
entomatologia agraria.

Roma, 5 luglio 1907.

Il ministro
RAVA.

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 11 luglio 1907

Presidenza del presidente CANONICO.

La seduta è aperta alle ore 14.

FABRIZI, segretario. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta il quale è approvato.

Approvazione di disegni di legge.

FABRIZI, segretario, legge i seguenti disegni di legge che sono approvati senza discussione:

Proroga a tutto il 31 luglio 1908 del termine stabilito dall'art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 395, per conseguire agevolazioni in tema di volture catastali (N. 708);

Istituzione di uffici tecnici centrali pei monopolî dei sali e dei tabacchi e modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle privative e dell'Amministrazione centrale delle finanze (N. 666);

Impianto di due fattorie per la coltivazione del tabacco, una nel territorio del comune di Padula, l'altra in quello del comune di Castelnuovo Cilento, nella provincia di Salerno, da esercitarsi direttamente dal Ministero delle finanze per la durata di 9 esercizi finanziari (N. 667);

Provvedimenti per la sistemazione della R. scuola del setificio di Como (N. 646).

Votazione a scrutinio segreto.

TAVERNA, segretario, procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Si lasciano le urne aperte.

Approvazione di un disegno di legge.

FABRIZI, segretario. Dà lettura del seguente disegno di legge, che è approvato senza discussione:

Autorizzazione di spese per costruzione di nuove opere marittime (N. 703).

Discussione di un disegno di legge.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Prega il Senato di consentire la discussione del disegno di legge sulla « Convenzione addizionale di Berna per i trasporti ferroviari » autorizzando il relatore a riferire oralmente, stante l'urgenza del progetto.

(Il Senato consente).

DI COLLOBIANO, relatore. Riferisce sul disegno di legge, che ha per iscopo nuove agevolazioni per i trasporti ferroviari, ed a nome della Commissione ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE. Dà lettura dell'articolo unico del disegno di legge, che, senza discussione, è rinviato allo scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto di un disegno di legge.

FABRIZI, segretario. Dà lettura dell'articolo unico del seguente disegno di legge che, senza discussione, è rinviato allo scrutinio segreto: « Autorizzazione di vendere a trattativa privata alcuni immobili al comune di Casale Monferrato » (N. 692).

Discussione del disegno di legge: « Assegni vitalizi a favore dei superstiti delle guerre per l'indipendenza nazionale » (N. 695).

FABRIZI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

SISMONDO, relatore. Riferendosi alle ragioni esposte nella relazione, svolge a nome dell'Ufficio centrale il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, nella considerazione che in forza dell'art. 6 del testo unico di leggi, approvato con R. decreto 9 giugno 1898, n. 274, accade che non pochi veterani vanno privi dell'assegno vitalizio confermato con la presente legge, pur essendo evidentemente sprovvisti di sufficienti mezzi di sussistenza, confida che il Governo proponga con legge apposita l'abolizione dell'articolo stesso ».

CARCANO, ministro del tesoro. Ringrazia l'Ufficio centrale ed il relatore per l'appoggio dato al disegno di legge, che, confida, avrà il suffragio del Senato. In merito poi all'ordine del giorno, osserva anzitutto che contro esso sta la pregiudiziale, che oggi non potrebbe prendersi una deliberazione su di un argomento che non rientra perfettamente nella materia del disegno di legge in esame.

Osserva poi che l'ordine del giorno tende a mutare uno dei principî cardinali del testo unico 21 febbraio 1905, n. 70, delle leggi sulle pensioni, dove è sancita la massima che due o più assegni non sono di regola cumulabili, eccettuati i casi dalla legge stessa determinati, come quello, ad esempio, dell'assegno per medaglia al valor militare.

Rileva inoltre che il disegno di legge in discussione non ha carattere tecnico, nè finanziario, ma è ispirato a ragioni patriottiche che si imposero per la solenne ricorrenza di questi giorni.

Dice infine che nel R. decreto 9 giugno 1898, ricordato nell'ordine del giorno, esiste già nell'art. 12 il correttivo dell'art. 6. Per i suesposti motivi conclude invitando l'Ufficio centrale a non insistere sull'ordine del giorno.

SISMONDO, relatore. Spiega che nel pensiero dell'Ufficio centrale fu appunto che gli assegni concessi dalla legge in esame costituissero, come gli assegni per medaglie al valore, una eccezione al principio che due o più pensioni, due o più assegni non siano fra loro cumulabili.

Non vuole che la questione venga subito risolta, ma che almeno essa formi tema di studio per l'avvenire.

Dichiara, a nome dell'Ufficio centrale, di non insistere sull'ordine del giorno, ed invita il ministro ad accettarlo come semplice raccomandazione.

CARCANO, ministro del tesoro. Accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione si approvano tutti gli articoli del progetto di legge.

Discussione del disegno di legge: « Assunzione allo Stato della proprietà dell'isola di Caprera » (N. 660).

FABRIZI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

CAVALLI, relatore. Non dubita che il Senato vorrà accettare il disegno di legge come gli venne dall'altro ramo del Parlamento.

Raccomanda al Governo che, appena il disegno di legge sia diventato legge dello Stato, ne curi la sollecita applicazione, affinchè l'isola di Caprera possa subito divenire proprietà dello Stato, perchè la tomba del generale Garibaldi resti sacra al paese ed al mondo civile (Bene).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti a favore della Calabria e conseguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 699).

FABRIZI, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PARPAGLIA, relatore. Ripete la raccomandazione fatta dall'Ufficio centrale nella sua relazione, e cioè che per le opere, di cui all'art. 3, sarebbe utile che nello studio dei lavori affidati all'ufficio del genio civile intervenisse anche il parere dell'Ufficio superiore forestale, secondo l'indole dei lavori medesimi.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Dichiara che terrà conto delle raccomandazioni.

Senza discussione sono approvati gli articoli e le tabelle del progetto di legge.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1907-908 » (N. 694).

FABRIZI, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Esprime riconoscenza al relatore per la perspicuità, con la quale ha illustrato un punto assai importante e di supremo interesse per la finanza, l'ordinamento ferroviario.

Non può non fare grande impressione che, mentre il prodotto lordo delle ferrovie dello Stato è cresciuto rispetto a quello dell'anno finanziario 1904-905, il prodotto netto versato al tesoro è invece diminuito.

Dà spiegazione di questo fenomeno, che da prima parve come la condanna dell'esercizio di Stato, ma che, ad un più profondo esame, mena a ben diversa conclusione. Infatti gli oneri del bilancio ferroviario 1907-908 si accrescono per fattori molto importanti: manutenzione straordinaria, rinnovamento del materiale, lavori di miglioramento, interessi e ammortamento di capitali, e miglioramento nel trattamento del personale in conseguenza di leggi approvate dal Parlamento, formazione del fondo di riserva; di guisa che, se non vi fossero stati questi oneri nuovi indipendenti dall'esercizio assunto, il bilancio ferroviario dopo il 1904-905 avrebbe dato un aumento di prodotto lordo di circa 45 milioni, ed un aumento nel prodotto netto da versare al tesoro di 26 milioni, e non una diminuzione, come quella che si è verificata.

Ciò spiega il fenomeno.

Assicura poi il Senato che via via che l'Amministrazione ferroviaria procederà nella gestione dell'azienda, cercherà di fare del denaro l'uso più parsimonioso e rigido che sia possibile, e confida

che quando l'azienda avrà preso il suo aspetto calmo e normale si otterranno economie notevoli.

Deve però mettere in guardia il Parlamento contro un argomento che potrebbe più tardi farsi valere contro l'esercizio di Stato. A misura che passeranno gli anni e si impiegheranno i 910 milioni votati dal Parlamento per le ferrovie, accadrà che gl interessi e le quote di ammortamento cresceranno, e quindi si aggiungerà un altro onere al bilancio delle ferrovie, per modo che al primo aspetto potrebbe sembrare che continuasse ancora la diminuzione del prodotto netto, ma anche questo è un fenomeno transitorio.

CARCANO, ministro del tesoro. Il ministro dei lavori pubblici lo ha prevenuto nell'esprimere riconoscenza al relatore ed alla Commissione di finanza per la dimostrazione del conto dell'azienda ferroviaria.

Si associa alle considerazioni fatte in argomento dall'on. Gianturco.

Il relatore ha osservato che l'esercizio ora chiuso presenta una variazione assai notevole nell'imposta di ricchezza mobile, che nel nuovo esercizio dovrebbe dare 79 milioni di meno sulle ritenute.

Ora nota che questo non è un fatto sfavorevole alla finanza, giacchè di fronte a questi 79 milioni in meno, va contrapposta una spesa minore di 99 milioni, perchè non si fa più la ritenuta sulla rendita, ma si paga un tanto di meno nell'interesse della rendita consolidata 5 o 4 0[0.

Si associa all'augurio del relatore, che vengano presto le riforme, da tempo allo studio, per le tasse sugli affari, e soggiunge che il ministro delle finanze, attende alacremente a far proseguire questi studi, e se mai essi richiedessero ancora lungo tempo si propone di portare innanzi al Parlamento, alla ripresa dei lavori, alcuni provvedimenti legislativi riguardanti i punti più urgenti della riforma.

Il relatore osserva che sono aumentate le previsioni nei diversi cespiti di tasse sugli affari, tassa di bollo, tassa di registro, e più specialmente le tasse di surrogazione del registro e bollo.

Osserva che le cifre esposte nel nuovo bilancio sono sensibilmente inferiori a quelle effettivamente riscosse nell'esercizio testè terminato, e dichiara che la tassa sugli affari riscossa nell'esercizio chiuso col 30 giugno 1907 ammonta a L. 240,000,000.

Dice che l'aumento notevole del prodotto della tassa in surrogazione del registro e bollo, va attribuito allo sviluppo delle Società commerciali, e di ciò insieme col relatore è soddisfatto, ed accoglie il voto della Commissione di finanze, di provvedere legislativamente per queste Associazioni che rispondono ad operazioni vere e reali d'industria e di commercio, e di provvedervi senza intenti esclusivamente fiscali.

Ed è proposito del Governo, anche prima di fare una proposta legislativa, di riformare il regolamento sulle Borse con decreto Reale in modo più completo del decreto del 25 giugno scorso, nel fine di assicurare la riuscita delle operazioni di Borsa e la costituzione delle Società commerciali per la quali il Governo intende anche di esaminare se convenga introdurre qualche modificazione nel Codice di commercio.

Il relatore ha notato una diminuzione nel provento del dazio del petrolio, ed egli soggiunge che una diminuzione si è verificata anche nei proventi del dazio sul grano; tutte le altre voci del dazio hanno dato un aumento.

La diminuzione del provento del dazio sul petrolio ha prodotto un aumento sul consumo di questa materia, in guisa che quest'ultimo potrà in parte risarcire la perdita dell'erario. E passa a parlare delle privative.

Dell'aumento verificatosi nei proventi del lotto e della tassa sulle tombole ha avuto occasione di intrattenersi in una recente discussione innanzi al Senato.

La Commissione di finanze si è compiaciuta dell'aumento dei proventi dell'azienda delle poste e dei telegrafi. Gli è grato di poter dichiarare che nell'esercizio testè chiuso, tale aumento è di quasi 7 milioni.

Detto ciò, non crede di dover aggiungere altre dichiarazioni a quelle che ebbe occasione di fare nella discussione del bilancio di assestamento.

La Commissione di finanze chiude la sua relazione con un augurio e con un monito; ringrazia del primo ed accetta il secondo.

Osserva che i nuovi aumenti di spese portati da leggi votate dal Parlamento hanno un carattere di graduazione; ma di fronte all'inevitabile crescere delle spese, il ministro del tesoro deve fare buona guardia, ed egli crede di poterla fare con successo, perchè Governo e Parlamento sono assai parchi nella estimazione delle entrate del bilancio (Bene).

LACAVA, ministro delle finanze. Accetta la raccomandazione della Commissione di finanze per la riforma delle tasse di registro e bollo e soggiunge che, inaugurando i lavori della Commissione Reale, fece rilevare la opportunità di completarli in modo da poter presentare i progetti di legge, relativi alla riforma, alla ripresa dei lavori parlamentari.

È certo che la Commissione solleciterà l'opera sua e si augura che si possano così attenuare alcune asprezze delle tasse di registro e bollo, pur mantenendone fermi i prodotti.

RATTAZZI, relatore. Ringrazia i ministri delle fatte dichiarazioni.

Non ostante la brevità del tempo egli si è fermato più specialmente sui redditi patrimoniali dello Stato, perchè, dopo la discussione fatta sull'ordinamento ferroviario, gli pareva doveroso occuparsene in modo particolare.

Egli non ha fatto che illustrare le cifre ricordate in quella discussione dal ministro dei lavori pubblici per le tre partite sostanziali che giustificano la differenza in meno dei redditi ferroviari.

Confida che il ministro dei lavori pubblici vorrà accogliere l'augurio che è tempo ormai di lasciare in quiete l'Amministrazione delle ferrovie, se si vuole che il personale diventi elemento di ordine e dia tutta la sua attività al miglioramento dell'azienda ferroviaria.

Accetta la rettifica fatta dal ministro del tesoro sulla tassa di ricchezza mobile.

Non può accettare intieramente le dichiarazioni del ministro delle finanze, perchè non crede che il lavoro della Commissione Reale possa compiersi per novembre; e quand'anche ciò fosse, il lavoro legislativo che ne deriverà non si potrà certo esaurire in una sola legislatura. Perciò prega il ministro delle finanze di sollecitare dalla Commissione lo stralcio di quelle parti della riforma, che possono essere più sollecitamente attuate.

Per la tassa delle concessioni governative, crede che il ministro delle finanze potrà ottenere ben pochi risultati; i provvedimenti sulle Borse hanno dato e daranno luogo a contestazioni; quindi a suo avviso sarebbe meglio presentare modificazioni al Codice di commercio sulla costituzione delle Società, unico mezzo per ovviare alle frodi in danno dello Stato.

La Commissione di finanze è lieta del continuo aumento del gettito delle imposte, ma prega il ministro di portare la massima attenzione alle spese che hanno carattere continuativo, e fra le maggiori, a quelle del personale sia civile che militare.

Nota che in pochi anni si sono votati parecchi milioni in favore del personale; si è fatto ottima cosa, ma il Governo deve accertarsi se il quantitativo del personale corrisponda alle esigenze del servizio, perchè non bisogna dimenticare il carico che ne viene al fondo pensioni.

Si augura che il ministro vorrà tener conto delle fatte raccomandazioni.

LACAVA, ministro delle finanze. Nell'inaugurare i lavori della Commissione Reale pregò il presidente di dividere i lavori stessi in varie parti. L'on. Rattazzi può essere sicuro che la riforma

sulle tasse di bollo e registro sarà portata all'esame del Parlamento ripartita in parecchi progetti di legge.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione si approvano i 193 capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e per categorie e i cinque articoli del progetto di legge.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione del palazzo di giustizia in Roma » (N. 715).

FABRIZI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

VISCHI. Rileva che la costruzione del palazzo di giustizia, preventivata in lire 10,000,000 è venuta fino ad oggi a costare lire 33,600,000, alle quali aggiungendo altre 3,600,000 lire portate dalla presente legge, si ha un totale di circa 37,000,000 di lire, che non può dirsi ancora rappresentino il costo definitivo dell'opera essendo già previste altre ingenti richieste di spesa.

Facendo riserve sul valore dell'edificio per quanto riflette il suo lato artistico, dice che esso finanziariamente rappresenta un vero disastro, specie in dipendenza del sistema adottato nel risolvere le possibili contese coll'impresa.

Ricorda che in forza di un atto compromissorio venne stabilito che tutte le controversie fossero deferite ad un Collegio arbitrale, il quale, essendosi in pratica pronunziato sempre favorevolmente alla Ditta, incoraggiò poi questa ad avanzare le eccessive pretese, per cui oggi lo Stato è tenuto a pagare la ingente somma di 3,600,000 lire.

L'oratore si astiene da discutere in merito il lodo arbitrale, trattandosi di una *res iudicata* che deve imporsi a tutti, ma non può non rilevare l'enormità manifesta di alcune disposizioni di esso, quale ad esempio quella del n. 1 in cui si trova la condanna dello Stato al pagamento di L. 612,265 67 per maggior consumo e deprezzamento del legname dei ponti di servizio e ferramenta relative, dovuto ad un lieve ritardo e che non potrebbe giustificarsi se non riconoscendo al legname il costo favoloso di parecchi milioni.

Ricorda che la Camera dei deputati presentò un ordine del giorno che fu dal Governo accettato: ordine del giorno che la Commissione di finanze riporta nella sua relazione proponendo che ne sia preso atto. È certo che dal Governo si provvederà sollecitamente perchè i lamentati inconvenienti non abbiano più a verificarsi e soprattutto raccomanda che venga al più presto abbandonato il sistema di ricorrere ai collegi arbitrali, o, quanto meno, di comporli di funzionari o di uomini politici la cui nomina ingenera nelle masse malintesi e sospetti.

FINALI, relatore, presidente della Commissione di finanze. Rileva anzitutto che, riportandosi nella relazione l'ordine del giorno votato dalla Camera dei deputati, furono omesse per errore di stampa le parole ch'erano in fine: « i membri del Parlamento ».

Osserva poi che nella relazione non si disse già al Senato di prendere atto dell'ordine del giorno, ma della dichiarazione contenuta nella relazione ministeriale, che cioè il Governo aveva accettato l'ordine del giorno col proposito di eseguirlo e di attenervisi in ogni sua parte.

TOMMASINI. Aveva domandato di parlare per mettere in rilievo l'omissione incorsa nella ristampa dell'ordine del giorno. Dopo la dichiarazione del relatore non ha altro d'aggiungere.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Ricorda il modo come fu composto il collegio arbitrale, e rileva che il Governo non ebbe alcuna ingerenza nella nomina degli arbitri.

Essi procedettero all'esame della controversia e pronunciarono la grave decisione che è oggetto delle deliberazioni del Senato.

Avuta comunicazione del lodo arbitrale, egli interrogò il parere dell'avvocatura erariale, per vedere se era possibile l'azione di nullità o la revocazione.

Legge il rapporto dell'avvocatura erariale, nel quale si conclude che il lodo arbitrale non è impugnabile nè col gravame della nullità, nè con quello della revocazione.

Dopo ciò, a lui non rimaneva che domandare, d'accordo col ministro del tesoro, al Parlamento l'autorizzazione a pagare la somma a cui il Governo era condannato, ed a pagare sollecitamente, acciocchè la somma stessa non si aumentasse con l'aggiunta degli interessi.

E dichiara che anche prima dell'ordine del giorno della Camera elettiva, egli aveva iniziato indagini per assodare le responsabilità.

Da un rapporto del capo dell'ufficio tecnico del palazzo di giustizia apparisce che il ritardo degli ordinativi fu fatale, nè imputabile ad alcuno.

Sicchè egli accettò ben volentieri l'ordine del giorno della Camera dei deputati e specialmente la seconda parte di esso.

Non dirà al Senato quale sia la sua opinione relativamente a questa seconda parte dell'ordine del giorno, anche per non pregiudicare l'opera della Commissione d'inchiesta, presieduta dal senatore Astengo.

Dice solo che ha creduto, in una riforma parziale del capitolato, stabilire che la liquidazione degli onorari sia fatta, anzichè dagli arbitri, dall'autorità giudiziaria (Bene).

Osserva poi al senatore Vischi che gli sembra che egli si sia basato sopra un equivoco, quando ha detto che il palazzo di giustizia viene a costare 37 milioni in forza di questi ritardi....

VISCHI. Non ha detto questo....

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. La verità vera sul costo del palazzo di giustizia la dirà la Commissione d'inchiesta.

Il Governo adempierà la promessa fatta in Parlamento con diligenza e con scrupolosità.

DE CUPIS. Nulla deve aggiungere a quanto ha detto il ministro dei lavori pubblici intorno alla possibilità d'impugnare il lodo arbitrale. Si limita, per notizia del Senato, a dire che da uno specchio allegato alla relazione dell'avvocatura erariale per il 1904-905 apparisce, che, come effetto dei lodi arbitrali, il Governo ha risparmiato circa 50 milioni (Sensazione).

VISCHI. Non ha detto che il palazzo di giustizia costa 37 milioni a causa del ritardo che ha dato luogo alla controversia, di cui si occupa il Senato, ma da molte altre cause, tra le quali la liquidazione di danni e di interessi che l'impresa ottenne.

Svolge poi il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, prende atto delle dichiarazioni del Governo, confidando che nei contratti non stabilisca clausole compromissorie, ed in ogni caso escluda dalle funzioni di arbitro i funzionari dello Stato ed i membri del Parlamento, passa alla votazione dell'articolo ».

Il Senato deve confortare l'azione del Governo perchè sia rigida e giusta.

E a convincere maggiormente il Senato a votare l'ordine del giorno, cita un brano di un documento parlamentare relativo al lodo arbitrale, rilevando il tempo impiegato tra la pronunzia del lodo e la sua notifica, tempo brevissimo, trattandosi di un lodo di 133 pagine.

Osserva infine che il collegio arbitrale liquidò le sue competenze in 33,000 lire.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Accetta l'ordine del giorno del senatore Vischi.

PRESIDENTE. Lo pone ai voti.

(È approvato).

L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Approvazione di disegni di legge.

MARIOTTI FILIPPO, segretario. Dà lettura dei seguenti disegni di legge che sono approvati senza discussione:

Accordi postali internazionali firmati in Roma il 26 maggio 1906 (N. 686);

Autorizzazione della spesa di L. 35,000 per la transazione con gli [illegible] glini e con gli ingegneri Edoardo Travaglini e Carlo Laneri (N. 690);

Sistemazione degli uffici finanziari, della scuola di guerra, dell'officina carte-valori e della biblioteca nazionale universitaria in Torino e approvazione di una convenzione con quel Comune per la sistemazione predetta (N. 707).

Votazione a scrutinio segreto.

TAVERNA, segretario. Fa l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei dieci ultimi disegni di legge, oggi approvati per alzata e seduta.

(Le urne rimangono aperte).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto fatta in principio di seduta.

Assetto giuridico dell'insegnamento agrario ambulante:

Votanti 83
Favorevoli 78
Contrari 5

(Il Senato approva).

Riforma dell'ordinamento organico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi:

Votanti 83
Favorevoli 71
Contrari 12

(Il Senato approva).

Istituzione di una scuola pratica di agricoltura in Pescia:

Votanti 83
Favorevoli 78
Contrari 5

(Il Senato approva).

Spesa per la tassa di successione della collezione di armi legata da Costantino Ressman alla città di Firenze:

Votanti 83
Favorevoli 80
Contrari 3

(Il Senato approva).

Autorizzazione della spesa di L. 53,000 per i lavori di finimento del nuovo edifizio in uso della clinica chirurgica nella Regia Università di Parma:

Votanti 83
Favorevoli 76
Contrari 7

(Il Senato approva).

Autorizzazione della spesa di L. 60,000 per le opere di finimento e per l'arredamento del nuovo edifizio della clinica psichiatrica nella R. Università di Pavia:

Votanti 82
Favorevoli 77
Contrari 5

(Il Senato approva).

Provvedimenti per il passaggio alla R. Università degli studi in Napoli dei locali dell'ex-convento di San Marcellino:

Votanti 82
Favorevoli 68
Contrari 14

(Il Senato approva).

Provvedimenti per il funzionamento delle nuove cliniche, degli Istituti di patologia della R. Università degli studi di Napoli e del palazzo costruito come sede dell'Università medesima e per la manutenzione dei nuovi locali:

Votanti 82
Favorevoli 73
Contrari 9

(Il Senato approva).

Proroga a tutto il 31 luglio 1908 del termine stabilito dal- [illegible] agevolazioni in tema di volture catastali:

Votanti 82
Favorevoli 79
Contrari 3

(Il Senato approva).

Istituzione di uffici tecnici centrali pei monopoli dei sali e dei tabacchi e modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle privative e dell'Amministrazione centrale delle finanze:

Votanti 81
Favorevoli 76
Contrari 5

(Il Senato approva).

Impianto di due fattorie per la coltivazione del tabacco, una nel territorio del comune di Padula, l'altra in quello del comune di Castelnuovo Cilento nella provincia di Salerno da esercitarsi direttamente dal Ministero delle finanze per la durata di nove esercizi finanziari:

Votanti 81
Favorevoli 76
Contrari 5

(Il Senato approva).

Provvedimenti per la sistemazione della R. scuola del setificio di Como:

Votanti 81
Favorevoli 74
Contrari 7

(Il Senato approva).

Approvazione del disegno di legge: « Riscatto delle linee e reti telefoniche esercitate dall'industria privata e ordinamento dell'azienda dei telefoni dello Stato » (n. 709).

MARIOTTI F., segretario. Dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale, e, senza discussione, si approvano i 29 articoli del progetto e gli annessi allegati.

Approvazioni di disegni di legge.

MARIOTTI F., segretario, dà lettura dei seguenti disegni di legge, che vengono approvati senza discussione:

Sistemazione della condizione giuridica dei maestri provvisori (N. 712);

Disposizioni speciali per gl'infortuni del lavoro nelle zolfare della Sicilia (N. 671);

Provvedimenti per la costruzione di case economiche per i ferrovieri con capitali degli istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato (N. 698);

Provvedimenti relativi al passaggio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani nella rete ferroviaria esercitata dallo Stato (N. 697);

Censimento del bestiame e statistica agraria (N. 597);

Proroga del termine assegnato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 642, sulla esportazione degli oggetti d'antichità e belle arti e istituzione di un fondo destinato agli acquisti di cose mobili ed immobili d'interesse archeologico ed artistico (N. 700);

Estensione ai Comuni con popolazione superiore a 60,000 ed inferiore ai 100,000 abitanti delle disposizioni della legge 13 luglio 1905, n. 399, concernente i concorsi, da parte dello Stato, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili (N. 594).

Rinvio della discussione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Domanda al presidente del Consiglio se consente di rinviare la discussione del disegno di legge sull'assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Consente.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la seconda votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione di spese per esecuzione di nuove opere marittime:

Votanti 86
Favorevoli 76
Contrari 10

(Il Senato approva).

Convenzione conclusa fra l'Italia ed altri Stati a Berna il 19 settembre 1906, addizionale a quella del 14 ottobre 1890 pel trasporto internazionale delle merci in ferrovia:

Votanti 80
Favorevoli 71
Contrari 9

(Il Senato approva).

Autorizzazione di vendere a trattativa privata alcuni immobili al comune di Casale Monferrato:

Votanti 87
Favorevoli 79
Contrari 8

(Il Senato approva).

Assegni vitalizi a favore dei superstiti delle guerre per l'indipendenza nazionale:

Votanti 88
Favorevoli 76
Contrari 12

(Il Senato approva).

Assunzione allo Stato della proprietà dell'isola di Caprera:

Votanti. 87
Favorevoli 77
Contrari 10

(Il Senato approva).

Modificazioni alla legge 25 giugno 1906, n. 255, portante provvedimenti a favore della Calabria e conseguenti variazioni nello stato di provisione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908:

Votanti. 87
Favorevoli 80
Contrari 7

(Il Senato approva).

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1907-908:

Votanti 87
Favorevoli 78
Contrari 9

(Il Senato approva).

Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione del palazzo di giustizia in Roma:

Votanti 87
Favorevoli 63
Contrari 24

(Il Senato approva).

Accordi postali internazionali firmati in Roma il 26 maggio 1906:

Votanti 86
Favorevoli 79
Contrari 7

(Il Senato approva).

Autorizzazione della spesa di L. 35,000 per la transazione con gli eredi degli ingegneri Ferdinando Savino e Federico Travaglini e con gli ingegneri Eduardo Travaglini e Carlo Laneri:

Votanti. 86
Favorevoli 79
Contrari 7

(Il Senato approva).

Sistemazione negli Uffici finanziari, della scuola di guerra, dell'Officina carte-valori e della biblioteca Nazionale universitaria in Torino e approvazione di una convenzione con quel comune per la sistemazione predetta:

Votanti 86
Favorevoli 80
Contrari 6

(Il Senato approva).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto degli ultimi disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

(Le urne rimangono aperte).

Avvertenza del presidente.

PRESIDENTE. Avverte che domani, alle 15, il Senato si riunirà in Comitato segreto per costituirsi in Alta Corte di giustizia.

Saluto al presidente.

CANNIZZARO. Voglia accogliere il presidente i più vivi ringraziamenti per l'opera veramente maravigliosa di attività di cui ha dato prova in questo breve periodo finale dei nostri lavori.

A lui vadano gli auguri del Senato (Vivi applausi).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. (Si alza e con lui tutti i senatori ed i ministri). Consenta il Senato che rivolga anch'io un caldo ringraziamento al presidente di questa altissima assemblea alla cui opera, come ben disse il senatore Cannizzaro, è in gran parte dovuto l'ingente lavoro compiuto in questi ultimi giorni, e mi sia lecito pure di ringraziare il Senato che ha esaminato una quantità di leggi che risolvono problemi vitalissimi, e che ha in molte di quelle leggi che ritornarono all'altro ramo del Parlamento, introdotto miglioramenti che il Governo ha dovuto immediatamente accettare (Bene).

Certo le condizioni di un paese come il nostro in cui le trasformazioni sono rapidissime, si presentano problemi di grande urgenza e in grandissimo numero, che giustificano quest'attività veramente eccezionale del Parlamento.

Io ringrazio l'assemblea della dimostrazione di fiducia che ha dato al Governo approvandone le proposte, e ripeto i più vivi ringraziamenti al presidente di questa assemblea.

Mi sia lecito di ricordare pure che 47 anni fa l'on. Canonico era mio professore, e che io devo a lui molti degli studi compiuti (Vivissimi applausi).

PRESIDENTE. Ringrazio vivamente l'egregio collega Cannizzaro delle benevole e cordiali parole, il Senato intero della dimostrazione di benevolenza che mi ha dato, e il presidente del Consiglio delle sue parole che veramente mi hanno toccato il cuore.

Onorevoli colleghi, è nella vostra benevolenza che sta la mia forza. Essa è quella che sostiene la debolezza mia, e ad essa è altresì di grande aiuto l'opera sapiente dei miei colleghi della presidenza e la cooperazione solerte di tutti gl'impiegati del Senato (Benissimo).

Mercè l'operoso vostro zelo noi abbiamo potuto smaltire il grande lavoro sopra disegni di legge importantissimi, che il Governo del Re, con un'alacrità veramente ammirabile, ha presentato al Parlamento in questi ultimi mesi.

Il Senato mostrò come sempre che, malgrado i capelli bianchi, o almeno grigi, di una gran parte di noi, è sempre in esso viva e gagliarda la giovinezza dell'animo e l'abnegazione di sè, quando si tratta del servizio del paese.

Io quindi auguro a voi tutti, onorevoli senatori, auguro al presidente del Consiglio e a tutti i suoi colleghi del Ministero un ricostituente e meritato riposo.

Chiudo per ora i nostri lavori con un grido che riassume in sè l'unità della patria e il sentimento nostro per essa: Viva l'Italia! Viva il Re! (Applausi generali e prolungati, anche dalle tribune; grida di viva il Re!).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Riscatto di linee e reti telefoniche esercitate dall'industria privata e ordinamento dell'azienda dei telefoni dello Stato:

Votanti 77
Favorevoli 63
Contrari 14

(Il Senato approva).

Sistemazione della condizione giuridica dei maestri provvisori:

Votanti 77
Favorevoli 66
Contrari 11

(Il Senato approva).

Disposizioni speciali per gl'infortuni del lavoro nelle zolfare della Sicilia:

Votanti 77
Favorevoli 62
Contrari 15

(Il Senato approva).

Provvedimenti per la costruzione di case economiche per i ferrovieri con capitali degli istituti di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato:

Votanti 76
Favorevoli 70
Contrari 6

(Il Senato approva)

Provvedimenti relativi al passaggio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani nella rete ferroviaria esercitata dallo Stato:

Votanti 76
Favorevoli 70
Contrari 6

(Il Senato approva).

Censimento del bestiame e statistica agraria:

Votanti. 76
Favorevoli 68
Contrari 8

(Il Senato approva).

Proroga del termine assegnato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 612, sulla esportazione degli oggetti d'antichità e belle arti e istituzione di un fondo destinato agli acquisti di cose mobili ed immobili d'interesse archeologico ed artistico:

Votanti. 76
Favorevoli 71
Contrari 5

(Il Senato approva).

Estensione ai Comuni con popolazione superiore ai 60,000 ed inferiore ai 100,000 abitanti delle disposizioni della legge 13 luglio 1905, n. 399, concernente i concorsi, da parte dello Stato, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili:

Votanti. 76
Favorevoli 71
Contrari 5

(Il Senato approva).

Il Senato è convocato a domicilio.

La seduta levasi alle ore 18.30.

DIARIO ESTERO

A dissipare i malumori suscitati in Francia e in Russia dall'articolo della *Novoje Vremia* sull'alleanza fra le due nazioni, il corrispondente del *Matin* da Pietroburgo così telegrafa al suo giornale:

« Sono autorizzato dal Ministero degli esteri a dichiarare categoricamente che la *Novoje Vremia* ha essa soltanto tutta la responsabilità dell'articolo pubblicato sull'alleanza franco-russa.

« Giammai in nessun modo questo giornale fu autorizzato a scrivere quanto ha scritto e soprattutto esso non ha attinto le sue informazioni da alcuna fonte ufficiale.

« Questa dichiarazione è stata fatta dal ministro con energia ed indignazione.

« L'idea che si sia potuto credere in Francia – ha aggiunto il ministro – che il Governo russo, il quale considera l'alleanza franco-russa come la base della sua politica estera, abbia potuto ispirare quell'articolo, ha prodotto più emozione che non l'articolo stesso ».

* * *

Oltre alla visita al granduca d'Assia a Darmstadt, della quale abbiamo accennato ieri, pare che lo Czar prenderà occasione della sua crociera nelle acque norvegesi per incontrarsi con l'Imperatore di Germania.

Commentando tale incontro, il *Gaulois* dice che è stato l'Imperatore Guglielmo che, in occasione delle regate di Kiel, manifestò il desiderio di conferire con lo Czar nel termine più breve. Egli avrebbe scritto personalmente in questo senso allo Czar, il quale, senza accettare dapprima, in modo formale, questa proposta, non la declinò.

Furono in seguito continuate le trattative e condussero alla soluzione desiderata dall' Imperatore Guglielmo.

Invece l'altro incontro dell'Imperatore Guglielmo col principe di Monaco, in occasione dell'inaugurazione dell'istituto di oceanografia in questa città, dato come certo da qualche giornale francese, non è confermato da fonti ufficiose.

La *Frankfurter Zeitung*, parlandone, scrive:

« Crediamo che si tratti finora soltanto di supposizioni e di auguri bene intenzionati, come per altro notizie e considerazioni collegantisi ad un prossimo viaggio dell'Imperatore nel Mediterraneo. Da ora alla inaugurazione dell'Istituto di oceanografia vi è ancora molto tempo e certamente nulla è ancora deciso nè potrebbe esserlo.

Quel ch'è positivo è che nell'autunno l'Imperatore si recherà in Inghilterra per spontaneo invito del Re Edoardo ».

* * *

I partiti parlamentari tedeschi in Austria si organizzano in attesa delle future elezioni. I giornali della Stiria pubblicano un manifesto in cui è detto che le esperienze fatte nelle ultime elezioni hanno suggerito di riunire tutti i partiti tedeschi allo scopo d'organizzarli, affinchè possano procedere d'accordo in tutte le questioni politiche e nazionali. La lega dei contadini cristiano-sociali, il partito degli operai nazionali tedeschi, il partito tedesco popolare e quello tedesco radicale hanno già costituito un Comitato esecutivo, cui incombe di convocare il congresso dei fiduciari che dovrà occuparsi dell'organizzazione dei partiti tedeschi della Stiria. Il congresso si terrà il 15 corr. a Graz.

* * *

Ieri ebbe luogo alla Camera ungherese la discussione dell'interpellanza per l'incorporazione della Dalmazia. La Commissione delle petizioni propose di rimettere la proposta al Governo, raccomandandola.

Desiderio Nagy, del partito dell'indipendenza, disse che non si può mettere in dubbio la legalità dell'incorporazione della Dalmazia. Aggiunse di approfittare dell'occasione semplicemente per protestare solennemente contro la dichiarazione fatta dai deputati dalmati all'apertura della sessione della Camera austriaca. In questa dichiarazione si parlava di un grande regno croato sconosciuto tanto al diritto di Stato ungherese come a quello austriaco.

La proposta della Commissione venne approvata.

Un telegramma da Budapest in data di ieri riferisce la discussione animata cui diede luogo il progetto di legge che regola gli stipendi e le funzioni del personale delle ferrovie.

Alla dichiarazione di Tomicic che i delegati della Dieta della Croazia e della Slavonia non approvano la violazione anticostituzionale delle leggi fondamentali e dei diritti del Regno, i croati abbandonarono la Camera, protestando energicamente contro la presentazione del progetto e dichiarando categoricamente che i delegati croati, nel caso dell'approvazione del progetto, fanno dipendere l'esercizio del loro mandato dalla decisione della Dieta della Croazia e della Slavonia.

Il ministro del commercio, Kossuth, rispose che è inesatto che il Governo abbia voluto annientare l'ostruzionismo dei croati alla Camera dei deputati. Furono i croati che abusarono del regolamento. I progetti approvati dalla Camera dei deputati non contengono alcuna violazione della Costituzione. Il Governo e la nazione ungherese non vollero mai e non vogliono neppure adesso violare i diritti costituzionali dei croati.

Dopo il discorso di Kossuth i deputati croati abbandonarono l'aula, ed essi usciti, si approvò il progetto.

* * *

Telegrafano da Tangeri al *Temps*, in data del 10 corrente:

« Posso annunziarvi l'introduzione al Marocco di una riforma doganale inaspettata. Il Sultano, in seguito a serie trattative col signor Guyot, capo dei servizi dei prestiti, e con i delegati marocchini, affidò al Consorzio della Banca francese, che fece il prestito del 1904, la missione di esercitare un controllo effettivo sul servizio di dogana. Il maghzen accettò integralmente il regolamento propostogli. Il servizio comincierà a funzionare oggi. Il controllo aumenta le garanzie del Consorzio ma serve anche bene agli interessi sceriffiani; per questo il Sultano lo ha accettato.

« Il sistema adottato porterà all'immediato aumento degli introiti doganali e alla scomparsa della disuguaglianza di trattamento di cui soffriva specialmente il piccolo commercio ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Madre è partita stamane alle ore 6 da Venezia e si è diretta a Mestre, dove è giunta alle 6.30.

Ivi S. M. è salita in automobile ed è partita per Stupinigi.

Malgrado l'ora mattutina, numerosa folla ha applaudito vivamente la Regina Madre alla sua partenza.

S. E. il ministro degli affari esteri, on. senatore Tittoni, è partito ieri sera per Milano e Dosio, ove domenica riceverà la visita di S. E. il barone di Aehrenthal, ministro degli affari esteri dell'Impero austro-ungarico.

Il pellegrinaggio alla pineta di Ravenna. — Il Comitato parlamentare per le onoranze a Garibaldi ci comunica:

« Tutti coloro che intendono prendere parte al pellegrinaggio alla pineta ed al capanno di Garibaldi presso Ravenna sono pregati di volersi provvedere della relativa tessera che dà diritto al ribasso del 75 0|0.

La partenza si effettuerà fino al 14 luglio ed il ritorno dal 14 al 22 ».

La Francia a Garibaldi. — Il generale Stefano Canzio è giunto l'altro ieri a Parigi per presenziare le feste che saranno compiute colà, in omaggio a Garibaldi, per l'inaugurazione del monumento all'eroe.

Una delegazione della Lega franco-italiana si recò all'Eliseo ad invitare alla cerimonia il presidente della Repubblica. A nome del Governo parlerà il ministro Pichon.

Sono giunti a Parigi circa trecento garibaldini che indossavano la camicia rossa e molti veterani delle campagne dal 1848 al 1870 con numerose bandiere.

Quando il treno entrò in stazione la musica della *Lira italiana* intonò l'inno di Garibaldi e quindi la Marsigliese, che furono accolti con vivi applausi.

Sul *quai* della stazione erano ad attenderli il capitano Cazales, rappresentante il ministro della guerra, il Comitato della Lega franco-italiana, la rappresentanza dei garibaldini di Digione, le Associazioni dei veterani francesi e dei prigionieri di guerra del 1870-71.

A nome della Lega franco-italiana il signor Durand pronunciò un discorso, dando il benvenuto agli arrivati.

In memoria di Costantino Nigra. — Ad iniziativa dell'Ambasciata d'Italia, iermattina, a Vienna, è stata celebrata una solenne messa funebre, nella chiesa degli Agostiniani, in memoria del conte Nigra.

Vi assistevano il ministro degli esteri, barone di Aehrenthal, gli ambasciatori di Germania, di Russia, di Francia e del Giappone, i ministri dell'interno e della difesa nazionale, il governatore della bassa Austria, il capo della polizia, il corpo diplomatico, il presidente dell'Accademia delle scienze, oltre a tutto il personale dell'Ambasciata e del Consolato d'Italia, le Società italiane e la Colonia italiana.

Nella diplomazia. — Telegrafasi da Parigi, 11:

« Il *Journal Officiel* pubblica che il capo squadrone di artiglieria, Jullian, aiutante di campo del presidente della Repubblica, è stato designato al posto di addetto militare all'Ambasciata di Francia presso il Quirinale, in sostituzione del tenente colonnello Messiers de Saint-James ».

Nuove tariffe d'abbonamento ferroviario. — Nel confermare le notizie date relativamente alla nuova tariffa d'abbonamento ferroviario, da attuarsi col 1° agosto p. v., la Direzione generale delle ferrovie dello Stato ritiene opportuno fare presente la necessità, per coloro che desiderano abbonarsi, di provvedersi delle prescritte tessere di riconoscimento, senza le quali, i biglietti emessi sotto il regime di dette tariffe, non avranno alcun valore.

Tali tessere possono essere richieste a qualunque stazione od agenzia, rimettendo, insieme all'importo di L. 1.50 due copie firmate della propria fotografia in busto, di formato « visita » non montate su cartoncino.

Il IV centenario della nascita del Vignola. — Sotto il patronato di S. E. l'on. Rava, ministro della pubblica istruzione, nell'Emilia si lavora alacremente per commemorare il quarto centenario della nascita del grande architetto Iacopo Barozzi da Vignola.

A cura del Comitato d'onore e del Comitato esecutivo, nei prossimi mesi di settembre ed ottobre s'inaugurerà a Vignola un ampio programma di festeggiamenti.

Contemporaneamente a questi festeggiamenti, altri se ne inizieranno a Caprarola (provincia romana) ove esiste il capolavoro del Vignola, vale a dire la rocca-palazzo, villa già dei Farnese ed ora della casa Borbone.

Questi festeggiamenti, che avranno luogo a Caprarola, saranno compiuti da un Comitato appositamente costituito.

Per la stazione di Milano. — A norma del programma di concorso per la facciata della nuova stazione viaggiatori di Milano, il direttore generale delle ferrovie dello Stato, sentito il Comitato di Amministrazione, ha proceduto alla nomina della Commissione che dovrà esaminare e classificare i progetti presentati, che, come è noto, saranno esposti a Milano nel palazzo dell'Esposizione permanente di Belle arti, via principe Umberto, n. 32, dal 15 al 31 corrente mese. Detta Commissione è così composta:

Comm. ing. Luigi Luiggi, membro del Comitato d'Amministrazione delle FF. SS. — Comm. ing. Rinaldo Rinaldi, capo del servizio mantenimento delle FF. SS. — Comm. prof. Camillo Boito, architetto — Comm. prof. Gaetano Kock, id. — Comm. prof. Gaetano Moretti, id.

Esposizione agricola-industriale a Siena. — Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre prossimi, avrà luogo a Siena un' Esposizione agricola-industriale con mostra-reclame campionaria internazionale.

Da ogni parte d'Italia e dall'estero giungono giornalmente al Comitato numerose adesioni, che assicurano la riuscita dell'Esposizione.

I concorsi vinicoli ed oleari, il concorso fra i produttori di miele, richiamano maggior numero di concorrenti

Per la sezione d'arte decorativa, larga sarà la partecipazione dei lavori in ferro battuto, in ceramica e terre cotte artistiche.

Anche le sezioni igiene ed alimentazione saranno al completo.

Così che l'esito di queste prove a cui si espone la medioevale città della Toscana è ormai assicurato.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della terza decade di giugno u. s. reca:

« La mietitura dell'orzo e dell'avena è a buon punto e quella del frumento è cominciata in quasi tutto il Regno; il risultato confermasi finora in complesso soddisfacente. Nell'Italia settentrionale e centrale, tranne che nell'alta Lombardia, il granoturco e le altre culture erbacee difettano alquanto di umidità.

Ottimo invece è lo stato di vegetazione nell'Italia meridionale, ove il tempo bello ed asciutto di questa decade favorì sensibilmente le campagne. La vite sviluppa ovunque rigogliosa, e lo stesso può dirsi dell'olivo, i cui frutti hanno allegato in eccellenti condizioni, ad eccezione del territorio di Lecce. Se si prescinde da qualche luogo della Lombardia, ove l'esito non corrisponde alle previsioni, altrove la campagna bacologica può dirsi terminata con risultati buoni o soddisfacenti ».

Pubblicazioni utili. — La benemerita *Associazione nazionale italiana per il movimento dei forestieri*, presieduta dall'on. principe Pietro Lanza di Scalea, ha pubblicato, in nitida ed elegante edizione, una *Guida ufficiale delle stazioni climatiche, termali e marittime d'Italia*, della quale sono stati stampati 10,000 esemplari che vengono distribuiti gratuitamente a chi ne fa richiesta alla segreteria dell'Associazione.

È un volumetto di circa 200 pagine, illustrato da parecchie vedute delle principali stazioni climatiche e marine e loro panorami.

La *Guida* ha lo scopo di far conoscere, specialmente agli italiani, le molteplici e mirabili località che offre il nostro paese per coloro che chiedono alla natura la salubrità del corpo e dello spirito e con tale intendimento geniale e lodevole, enumera tutte le stazioni dal Piemonte alla Sicilia, dicendo degli alberghi che vi sono, dei prezzi delle pensioni, delle attrattive climatiche e sociali, delle vie e dei prezzi per accedervi e di quanto altro possa interessare chiunque voglia in dette stazioni recarsi solo o con i propri cari.

La *Guida* termina con l'elenco dei prezzi dei principali viveri nelle località da esse illustrate, quali furono denunciati dai rispettivi Municipi, cosicchè chiunque può farsi un esatto bilancio delle spese cui può andare incontro recandosi nella stazione prescelta.

È un lavoro esatto, accurato che accresce le benemerenze della patriottica Associazione e del suo egregio presidente.

Nelle riviste. — *La fotografia artistica* ha pubblicato 1 numero pel mese di giugno, riuscitissimo. Numerose illustrazioni sono intercalate nel testo egregiamente scelto e tutto inteso ad argomenti tecnici. Due tavole fuori testo rendono viepiù completa e splendida la puntata.

Attualmente a Torino, grazie alla iniziativa del periodico in discorso, è aperta una grande esposizione internazionale fotografica che ha il concorso e il plauso di quanti hanno sentimento d'arte.

Movimento commerciale. — L'altro ieri a Genova furono caricati 1265 carri, di cui 543 di carbone pel commercio; a Venezia 328, di cui 58 di carbone pel commercio, e a Savona 312, di cui 219 di carbone pel commercio.

Marina militare. — Ieri, a Spezia, ebbero luogo le regate fra gli equipaggi delle navi presenti in porto. Hanno vinto le regate di lancie le imbarcazioni della *Castelfidardo* e della *Vespucci* e le regate di baleniere le imbarcazioni della *Staffetta* e della *Trinacria*.

*** La R. nave *Galileo* è partita da Livadi ed è giunta a Syra, dove pure è giunta l'*Archimede*.

Marina mercantile. — È giunto ad Hong-Kong l'*Ischia*, della N G. I. Ieri l'altro il postale *Virginia*, del Ll. it., proveniente da Napoli, passò per Gibilterra, diretto a New York ed il piroscafo *Brasile*, della Veloce, partì da Cadice per Barcellona, proveniente dal Brasile.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BUDAPEST, 11. — La Camera dei deputati si è aggiornata al 10 ottobre.

VIENNA, 11. — Il ministro degli esteri, barone di Aehrenthal, partirà sabato per l'Italia, recandosi direttamente a Desio, ove si incontrerà col ministro degli esteri d'Italia, on. Tittoni.

COSTANTINOPOLI, 11. — L'applicazione dell'aumento del 3 per cento dei dazi doganali è cominciata definitivamente oggi.

LODZ, 11. — Secondo rapporti pubblicati dai giornali di Lodz, 236 persone sono state assassinate e 305 ferite a Lodz, durante gli ultimi sei mesi.

Fra le persone uccise si trovano 2 industriali, 4 direttori di officine, 3 ufficiali, 5 sergenti, 3 soldati, 4 agenti di polizia e 14 *detectives*.

Centotrentatre operai sono morti in seguito a conflitti politici; 20 sono stati linciati.

PARIGI, 11. — *Camera dei deputati.* — Continua la discussione del progetto di legge dell'imposta sul reddito.

Jaurès difende il progetto.

Roche invece lo critica.

Si approva con 465 voti contro 50 il progetto delle quattro contribuzioni dirette approvato già dal Senato.

La seduta è indi tolta e rinviata a domani, alle ore 5 pomeridiane.

TOMSK, 11. — Il principe Borghese, che prende parte alla corsa Pechino-Parigi, è qui giunto oggi.

METZ, 11. — Durante gli esercizi di mine eseguiti nei dintorni di Maleroy, a dieci chilometri a nord di Metz, da un distaccamento del 13° dragoni, una mina è esplosa improvvisamente, ferendo gravissimamente un ufficiale ed un soldato.

Si ignora la causa dell'accidente.

LONDRA, 11. — Una nota comunicata ai giornali smentisce che

l'Imperatore di Germania debba recarsi a Cowes durante la settimana delle regate.

La mobilizzazione delle squadre delle acque territoriali avrà luogo in occasione della visita della squadra svedese.

WASHINGTON, 11. — Il Dipartimento della marina smentisce di aver fatto acquisti di carbone Cardiff, nel paese di Galles, destinato alle Filippine.

L'AJA, 11. — La seconda Sottocommissione della prima Commissione ha discusso la questione della creazione della Corte d'appello delle prede.

Hanno parlato vari delegati, tra cui quello svizzero che ha chiesto, a tutela degli interessi commerciali dei paesi che non hanno sbocchi sul mare, che non siano esclusi dalla Corte i rappresentanti di questi paesi, ed il conte Tornielli che ha espresso il voto che si stabilisca un accordo.

Bourgeois quindi ha riassunto la questione constatando che l'unanimità regna sul primo punto del questionario, e cioè sul principio dell'istituzione di una giurisdizione di appello in materia di prede.

È stato nominato poscia un Comitato di redazione.

LIONE, 11. — I vescovi delle regioni di Lione, Avignone ed Aix in Provenza si sono riuniti oggi sotto la presidenza dell'arcivescovo di Lione, cardinal Coullié.

Le deliberazioni prese rimangono segrete.

PARIGI, 11. — Stasera nel grande anfiteatro della Sorbona vi è stato un ricevimento per festeggiare il 25° anniversario della fondazione della Federazione francese dei Lavoratori del libro. Vi sono intervenuti numerosi invitati, fra i quali si notavano i delegati esteri venuti ad assistere al quinto Congresso tipografico. La serata si è chiusa con un brillante concerto.

NEW YORK, 12. — L'ammiraglio Jamamoto ha assistito ad un pranzo dato in suo onore dalla Società giapponese di New York.

Fra i convitati erano l'ambasciatore del Giappone, visconte Aoki, l'ammiraglio Dewey e il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti al Giappone.

Alla fine del banchetto l'ammiraglio Jamamoto ha pronunciato un discorso inspirato a simpatia per gli Stati Uniti ed ha dichiarato che i giapponesi si ricorderanno sempre della simpatia che gli americani hanno loro dimostrato durante l'ultima guerra.

L'ammiraglio si è dichiarato convinto che le relazioni cordiali che esistono da cinquanta anni tra i due paesi non possono essere scosse da incidenti senza importanza.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

dell'11 luglio 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	760.06.
Umidità relativa a mezzodì	45.
Vento a mezzodì	SE.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 27.7.
	minimo 15 0
Pioggia in 24 ore	— —

11 luglio 1907.

In Europa: pressione massima di 775 sull'Irlanda, minima di 760 sull'Egeo.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 1 a 3 mm.; temperatura poco aumentata.

Barometro: minimo a 764 al nord e versante Adriatico, massimo a 766 al sud-Sardegna.

Probabilità: cielo vario sull'alta Italia con qualche temporale, in gran parte sereno altrove; venti moderati tra nord e levante.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica.

Roma, 11 luglio 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	3/4 coperto	legg. mosso	24 8	18 0
Genova	1/2 coperto	calmo	22 8	17 2
Spezia	coperto	mosso	26 2	16 4
Cuneo	sereno	—	24 9	15 3
Torino	sereno	—	23 9	16 9
Alessandria	sereno	—	27 9	15 4
Novara	sereno	—	29 5	16 5
Domodossola	sereno	—	27 0	12 5
Pavia	1/4 coperto	—	29 0	14 2
Milano	1/2 coperto	—	30 5	18 2
Como	1/2 coperto	—	27 2	17 2
Sondrio	1/2 coperto	—	25 5	14 2
Bergamo	coperto	—	24 8	16 9
Brescia	3/4 coperto	—	28 5	14 8
Cremona	—	—	—	—
Mantova	1/2 coperto	—	28 3	18 1
Verona	sereno	—	29 6	18 9
Belluno	—	—	—	—
Udine	3/4 coperto	—	27 3	15 6
Treviso	1/2 coperto	—	28 0	18 2
Venezia	1/4 coperto	calmo	25 4	18 0
Padova	1/4 coperto	—	25 7	17 6
Rovigo	1/4 coperto	—	29 6	16 5
Piacenza	1/2 coperto	—	27 5	15 4
Parma	coperto	—	29 9	17 9
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	28 0	18 0
Modena	sereno	—	27 4	18 4
Ferrara	sereno	—	27 8	16 6
Bologna	sereno	—	27 6	20 0
Ravenna	sereno	—	25 3	16 0
Forlì	sereno	—	27 2	16 2
Pesaro	sereno	calmo	26 0	15 5
Ancona	1/4 coperto	calmo	28 0	18 5
Urbino	sereno	—	25 2	17 0
Macerata	sereno	—	27 9	19 1
Ascoli Piceno	sereno	—	28 0	18 0
Perugia	sereno	—	26 9	14 9
Camerino	sereno	—	25 8	17 8
Lucca	coperto	—	24 2	14 8
Pisa	coperto	—	24 1	12 4
Livorno	coperto	calmo	24 1	16 5
Firenze	sereno	—	27 5	15 8
Arezzo	sereno	—	28 2	13 5
Siena	sereno	—	24 0	14 9
Grosseto	—	—	—	—
Roma	sereno	—	28 4	15 0
Teramo	sereno	—	27 8	17 7
Chieti	sereno	—	25 0	17 3
Aquila	sereno	—	26 0	12 8
Agnone	sereno	—	23 8	14 6
Foggia	sereno	—	28 0	16 8
Bari	sereno	mosso	25 5	17 6
Lecce	sereno	—	26 2	17 5
Caserta	sereno	—	28 0	14 3
Napoli	1/4 coperto	calmo	25 2	17 9
Benevento	sereno	—	29 0	15 0
Avellino	sereno	—	25 0	10 5
Caggiano	sereno	—	24 7	14 4
Potenza	sereno	—	23 0	13 3
Cosenza	sereno	—	25 6	16 7
Tiriolo	3/4 coperto	—	27 5	12 6
Reggio Calabria	sereno	mosso	28 8	20 0
Trapani	sereno	legg. mosso	22 3	19 9
Palermo	sereno	calmo	25 9	15 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	27 0	19 0
Caltanissetta	sereno	—	30 3	22 0
Messina	1/4 coperto	legg. mosso	26 9	19 6
Catania	sereno	legg. mosso	27 4	17 9
Siracusa	sereno	mosso	24 7	20 0
Cagliari	sereno	mosso	28 9	16 0
Sassari	sereno	—	25 3	15 9

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.